

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/04/2026 N. 125

Approvazione del calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027. Art. 34, comma 4, l.r. 29/1994.

LA GIUNTA REGIONALE**VISTI:**

- la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'articolo 7, che stabilisce il divieto di caccia agli uccelli durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, relativamente ai migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 18, che detta disposizioni in ordine alle specie cacciabili, ai periodi di caccia ed all'approvazione del calendario venatorio;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 ad oggetto "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- la legge 7 aprile 2022, n. 29 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)";
- la legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare l'articolo 34 (Calendario venatorio) e l'articolo 35 (Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati);
- la legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 recante "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità" ed in particolare gli articoli 6 e 7;
- il regolamento regionale 24 dicembre 2008, n. 5 ad oggetto "Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri";
- le deliberazioni della Giunta Regionale 23 dicembre 2015, n. 1459, 12 dicembre 2016, n. 1159 e 4 luglio 2017, n. 537, con le quali sono state approvate le Misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Liguria;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 30 del 18 novembre 2013 ad oggetto "Legge regionale

- n. 28/2009 “Approvazione criteri ed indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. Sostituzione d.G.R. n. 328/2006”;
- le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA)” adottate dall’Intesa Stato-Regioni 28/11/2019 e gli “Indirizzi operativi” a tali Linee guida dettati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con nota del 25 febbraio 2020, prot. n. 0013415;
 - la deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2021, n. 211 ad oggetto “Legge regionale n.28/2009. Recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza e modifica della d.G.R. n. 30/2013. Approvazione del nuovo modello di scheda proponente per screening di incidenza.”;
 - la deliberazione del Consiglio Regionale - Assemblea legislativa della Liguria del 24 maggio 2021, n. 7 con la quale è stato approvato il piano faunistico-venatorio regionale a conclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), nell’ambito della quale detta pianificazione è stata sottoposta con esito positivo alla valutazione di incidenza (VIncA) per verificarne la compatibilità con specie e habitat oggetto di tutela ai sensi delle richiamate direttive dell’Unione europea;
 - il documento Key concepts of articles 7 (4) of directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU, elaborato dalla Commissione Europea, rinnovato e pubblicato nel 2021 sul sito della Commissione relativamente ai periodi di riproduzione e di migrazione pre-nuziale (ritorno alle zone di riproduzione), per le specie di uccelli oggetto di prelievo venatorio elencate nell’Allegato II della direttiva (https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/birds-directive/sustainable-hunting-under-birds-directive_en#clear-interpretation-of-the-directive);
 - la nota della Commissione Europea – Direzione Generale Ambiente Biodiversità Conservazione della Natura prot. 1182686 del 14 febbraio 2025, ad oggetto “Aggiornamento del documento “Key Concepts””, con la quale si comunicava la modifica delle decadi di inizio della migrazione pre-nuziale per le specie alzavola, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena, con posticipo di una decade rispetto al documento pubblicato nel 2021;
 - la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”, redatta dalla Commissione europea con lo scopo di fornire indicazioni più chiare sull’applicazione delle regole contenute nella direttiva, nella quale si afferma che “la caccia è un’attività in grado di generare importanti ricadute di ordine sociale, culturale, economico e ambientale in varie zone dell’Unione europea” (https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/birds-directive/sustainable-hunting-under-birds-directive_en#clear-interpretation-of-the-directive);
 - la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, stipulata a Parigi il 17 ottobre 2003 e finalizzata a tutelare attività che, come la caccia, configurano prassi, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, know-how che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale; la caccia, nelle sue varie forme, è in effetti un’attività plurisecolare fortemente radicata nella tradizione, nel costume, nella letteratura, nell’arte e nella storia ligure e italiana;
 - la “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della l. 157/1992 e successive modificazioni

e integrazioni, così come modificata dalla legge comunitaria 2009”, redatta dall’ISPRA, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva europea 2009/147/CE, allo scopo di fornire alle Regioni uno strumento per la predisposizione dei calendari venatori;

VISTI:

- i riferimenti bibliografici più recenti di studio sulla migrazione degli uccelli, incluse le fonti raccomandate dalla Commissione Europea, in particolare il sito Eurobirdportal, che espone la fenologia stagionale degli uccelli nel corso dell’anno (<https://www.eurobirdportal.org>);
- i risultati più recenti della raccolta e analisi dei prelievi delle specie cacciabili, elaborati dal Centro Studi Bio-Naturalistici (CESBIN) con la validazione scientifica dell’Università di Genova (Capurro & Duradoni, 2026b; Capurro & Duradoni, 2026c);
- la relazione finale elaborata dal CESBIN, con la validazione scientifica dell’Università di Genova, sulla migrazione dei turdidi in Liguria, arrivata alla X annualità (Sartirana et al., 2025a);
- l’analisi dei tesserini venatori compiuta dal CESBIN, con la validazione scientifica dell’Università di Genova, su turdidi e Colombaccio (Capurro & Duradoni, 2026a);
- i riferimenti bibliografici più recenti riguardanti le densità e le tendenze delle popolazioni degli uccelli cacciabili e protetti in Italia, in Liguria e in Europa:
 - EEA - European Environment Agency. <https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>;
 - Aluigi et al., 2015;
 - Rete rurale nazionale & LIPU, 2025;
 - IUCN, 2024;
 - International Waterbird Census. <https://iwc-wi.shinyapps.io/csr9/>; <https://europe.wetlands.org/trends-of-wintering-waterbirds-in-the-eu-2025/>
- l’analisi della letteratura scientifica che ha preso in esame l’incidenza della caccia sulle specie di fauna oggetto di prelievo ha dimostrato, in ben 8 lavori e fonti scientifiche, che la caccia ricreativa non ha indotto declino delle popolazioni:
 - Alisauskas et al., 2011;
 - Long et al., 2007;
 - Marx et al., 2016;
 - Pöysä et al., 2013;
 - Rintala & Tiainen, 2004;
 - Souchay et al., 2016;
 - Trollet, 2018;
 - Zenatello et al., 2014;

CONSIDERATO che la Regione Liguria dispone dall’anno 2006 dei dati relativi agli abbattimenti effettuati sull’intero territorio regionale durante la stagione venatoria e, a partire dal 2011, ha avviato ricerche con l’Università degli Studi di Genova sulla conoscenza della distribuzione e dello stato di conservazione delle specie di maggiore interesse venatorio;

ATTESO che la Regione Liguria, allo scopo di poter garantire il corretto svolgimento dell'attività venatoria sul proprio territorio, con DGR del 4 agosto 2017 n. 675 ha approvato una convenzione con l'Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DISTAV) per lo sviluppo di ricerche di interesse comune e, con decreto del Direttore generale n. 7485 del 20 ottobre 2025, ha approvato il programma di ricerca “Monitoraggio della fauna selvatica omeoterma anno 2025-2026” previsto dalla richiamata convenzione, finanziando, tra l'altro, iniziative di studio riguardanti studi sull'avifauna di interesse migratorio:

- Studi sull'avifauna di interesse venatorio – Analisi tesserini venatori – estensione 2026
- Studio delle popolazioni di Turdidi presenti in Liguria centro-occidentale. Estensione 2026;

DATO ATTO che, ai fini della presente deliberazione, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della l. 157/92 e dell'articolo 34, comma 4, della l.r. 29/1994, ai seguenti adempimenti:

- consultazione della Commissione faunistico-venatoria regionale, nelle sedute del 19 gennaio e del 16 marzo 2026;
- acquisizione del parere dell'ISPRA;
- acquisizione del parere del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale;
- acquisizione del parere della competente Commissione consiliare in data 9 aprile 2026;

VISTA la nota prot. 2026-0046699 del 29 gennaio 2025, con la quale Regione Liguria ha chiesto ad ISPRA di esprimere il parere di competenza sullo schema di calendario venatorio 2026/2027, esplicitando le motivazioni tecnico scientifiche a supporto delle scelte prospettate con riferimento alle specie di maggior interesse venatorio;

VISTO il parere espresso dall'ISPRA sullo schema di calendario venatorio con nota prot. n. 0010317/2026 del 25 febbraio 2026;

PRESO ATTO che sulle questioni non espressamente trattate all'interno del parere in argomento l'impostazione prospettata dalla Regione Liguria è stata ritenuta condivisibile da ISPRA;

PRESO ATTO del parere dell'ISPRA, si ritiene opportuno esprimere in merito le considerazioni di seguito riportate, facendo riferimento ai paragrafi in cui è articolato il parere stesso:

Articolo 1 – Caccia programmata

A) Periodi di caccia

- Indicazioni di carattere generale sullo svolgimento dell'attività venatoria

L'Istituto consiglia di richiamare nel testo del calendario il divieto di caccia per le giornate di martedì e venerdì.

In merito alle giornate di caccia aggiuntive, sconsiglia di prevedere una diversa regolamentazione per i turdidi, trattandosi di specie simili cacciate con modalità analoghe, suggerendo di autorizzare per tutte le specie due giornate aggiuntive nel mese di ottobre e una sola giornata aggiuntiva nel mese di novembre.

ISPRA raccomanda poi il posticipo dell'apertura della caccia programmata al 1° ottobre 2025 per tutte

le specie, con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio e degli ungulati, per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo per la fauna in un momento dell'anno in cui diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione.

Secondo l'Istituto, inoltre, la caccia in forma vagante non andrebbe svolta in settembre e in gennaio, per limitare il disturbo ed evitare un prelievo eccessivo.

In base al parere, per ridurre al disturbo alla fauna, la caccia a corvidi e colombaccio dal 21 gennaio 2027 andrebbe esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici e a non meno di 1000 metri dalle pareti rocciose e da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli e avvoltoi.

In merito alle giornate di silenzio venatorio, Regione Liguria accoglie il suggerimento dell'Istituto, richiamando il divieto all'interno del calendario venatorio regionale.

In relazione al suggerimento riguardante le giornate aggiuntive, si evidenzia come lo stesso non sia sostenuto da argomentazioni che giustifichino l'introduzione di tale nuova modalità di gestione. Una adeguata motivazione sembrerebbe a maggior ragione necessaria considerato che le specie in esame sono, per quanto simili, tutte cacciabili, per cui non si evidenziano rischi per la conservazione legati alla possibilità di confusione tra le stesse. Per tale motivo Regione Liguria ha ritenuto di non accogliere l'indicazione ISPRA, mantenendo invariata rispetto alle precedenti stagioni venatorie la disciplina delle giornate di caccia aggiuntive nei mesi di ottobre e novembre.

In ogni caso, l'affermazione ISPRA è generica e non tiene in alcun modo conto dello stato di conservazione e delle tendenze demografiche delle quattro specie di turdidi oggetto di caccia in Liguria, cioè merlo, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena. Infatti, tutte e quattro le specie sono giudicate in favorevole stato di conservazione a livello europeo e globale dall'IUCN e, per quanto riguarda le due specie nidificanti in Italia e in Liguria (merlo e tordo bottaccio), anche in Italia. Si fa presente che la definizione "Least concern" è quella riguardante le specie comuni e non a rischio; quindi, certifica il buono stato delle popolazioni delle specie:

<https://www.iucnredlist.org/species/103888106/264548442>;

<https://www.iucnredlist.org/species/103888106/199570467>;

<https://www.iucnredlist.org/species/22708822/132076619>;

<https://www.iucnredlist.org/species/22708822/166346863>;

<https://www.iucnredlist.org/species/22708819/218591834>;

<https://www.iucnredlist.org/species/22708819/166346241>;

<https://www.iucnredlist.org/species/22708816/264547173>;

<https://www.iucnredlist.org/species/22708816/166345664>;

https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Turdus+merula&reported_name=

https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Turdus+philomelos&reported_name=

Inoltre, ISPRA appare ignorare che la Commissione europea ha creato nel 2022 la Task Force on the Recovery of Birds, che ha incaricato di analizzare lo stato di conservazione delle specie oggetto di caccia nell'Unione Europea, selezionandone 33 tra quelle migratrici per le quali ha valutato la sostenibilità del prelievo. Ebbene il merlo, il tordo bottaccio e la cesena non sono stati nemmeno presi in considerazione per questa analisi, non essendo specie considerate in stato di conservazione sfavorevole, mentre il tordo sassello, successivamente alla valutazione, non è stato scelto tra le specie da sottoporre a piano di gestione adattativo della caccia in Unione Europea (Cruz-Flores et al., 2025).

Quanto sopra esposto sostiene la scelta della Regione Liguria di non considerare condivisibili le affermazioni di ISPRA sulla concessione di giornate aggiuntive.

Per quanto riguarda il posticipo dell'apertura della caccia programmata al 1° ottobre 2025 per tutte le specie, con l'eccezione di corvidi, colombaccio e ungulati, si ritiene non sussistano i presupposti per l'attuazione dei suggerimenti formulati dall'ISPRA per i motivi di carattere generale di seguito riportati:

- il parere ISPRA non fornisce studi né dati sperimentali a sostegno della proposta che dimostrino un effetto negativo dell'apertura della caccia alla maggior parte delle specie alla terza domenica di settembre; mancano nel parere ISPRA indicazioni su quali specie non cacciabili subirebbero un disturbo, così come non sono forniti riferimenti alla realtà territoriale della Liguria;
- al contrario, le specie cacciabili nidificanti in Italia e in Liguria che potrebbero subire un effetto negativo dall'apertura alla terza domenica di settembre, dimostrano una situazione di stabilità o incremento delle popolazioni con dati aggiornati al 2018 (report 2013-2018 art. 12 DIR 147/2009 CE - quaglia, pernice rossa, fagiano, colombaccio, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, marzaiola, canapiglia e tordo bottaccio - <https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary>);

Per quanto riguarda le finalità alla base di tale richiesta da parte dell'Istituto, ovvero una maggiore efficacia della vigilanza e un minore disturbo alla fauna, con specie ancora impegnate nella riproduzione, si fa presente quanto segue:

- Efficacia della vigilanza: non si comprende perché, e sulla base di quali dati, prima del 1° ottobre ISPRA debba considerare di scarsa efficacia l'azione della vigilanza in Liguria;
- Disturbo per presenza di numero elevato di cacciatori: non si condivide quest'argomentazione per le seguenti ragioni: ISPRA argomenta in modo generico, senza indicare quali specie sarebbero ancora impegnate nella riproduzione, sia cacciabili, sia protette. Inoltre, ritardando l'apertura della caccia alla maggior parte delle specie i cacciatori si concentrerebbero sulle poche cacciabili (colombaccio, corvidi, ungulati), esercitando una pressione elevata su queste e un disturbo più intenso nelle zone idonee alla caccia a questi selvatici. L'azione di disturbo sarebbe quindi anche superiore a quella prevista con l'apertura alla terza domenica di settembre. Il problema del disturbo è affrontato dalla Regione Liguria con l'istituzione di numerose aree protette (il piano faunistico-venatorio regionale approvato con DCR n. 7/2021 individua il territorio sottratto alla caccia, che supera il 25% del territorio agro-silvo-pastorale regionale), determinando una situazione soddisfacente per molte specie di avifauna sia cacciabile, sia protetta.

Ulteriori osservazioni in merito sono fornite di seguito, nell'analisi del punto "B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia", con riferimento alle singole specie considerate.

Relativamente a quanto sostenuto da ISPRA sull'attività venatoria in forma vagante con l'uso del cane nei mesi di settembre e gennaio, che arrecherebbe disturbo e prelievo eccessivi, non si riscontra alcuna emergenza scientifica che comproverebbe tale presa di posizione. In particolare, l'articolo citato da ISPRA nell'Allegato I (pagina 10, nota 21: Grignolio et al., 2011), non risulta pertinente, trattandosi di un lavoro riguardante il solo capriolo e l'utilizzo di cani da seguita e non da cerca o da ferma. In particolare, la conclusione dell'articolo riguarda le braccate al cinghiale col cane, che invece ISPRA ritiene corretto praticare fino al 31 gennaio (vedi pagina 11 del parere). Appare evidente una contraddizione fra le due posizioni espresse da ISPRA in merito. Inoltre, ISPRA appare non considerare l'incremento degli ungulati e in particolare del capriolo in Liguria negli ultimi due decenni, avvenuta in concomitanza con stagioni venatorie estese fino al 31 gennaio inclusa la caccia vagante.

Non si comprende per quale motivo i mesi di settembre e gennaio dovrebbero essere particolarmente importanti per lo stress sugli animali rispetto invece ai mesi di ottobre o dicembre, anche in considerazione del fatto che, ad esempio, in gennaio molti uccelli migratori non sono più presenti in Liguria perché sono migrati in aree più meridionali.

Si fa presente che le risultanze scientifiche vanno in direzione del tutto opposta, come sotto evidenziato:

Fauna cacciabile

1. Sono ben noti l'incremento degli ungulati nella regione (capriolo, daino, cervo e cinghiale), avvenuti in anni in cui la caccia si è sempre protratta anche in forma vagante nei mesi di settembre e gennaio.
2. Altre specie stanziali, quali la lepre, il fagiano e la starna, non dimostrano alcun decremento, secondo quanto emerso dall'analisi temporale dei prelievi dal 2006 al 2024, in cui il prelievo medio per cacciatore e per giornata di caccia non è diminuito nell'arco di 18 stagioni venatorie.
3. Le specie migratrici terrestri presenti in gennaio (poiché ISPRA ritiene idonea la caccia vagante agli acquatici nelle zone umide) non dimostrano decrementi nel prelievo medio per cacciatore e per giornata di caccia, confermando che la caccia vagante in gennaio non ha indotto effetti sulla mortalità e sulla dinamica di popolazione.

Fauna protetta

La Regione Liguria ha analizzato la situazione delle specie non oggetto di caccia in Liguria, al fine di valutare se le date di apertura e chiusura della stagione venatoria siano o meno compatibili con la conservazione favorevole delle specie oltre a valutare in generale la situazione della fauna ligure nel suo complesso:

1. Uno studio finanziato dalla Regione Liguria dal 2006 al 2012, pubblicato sugli Atti del XVII Convegno Nazionale di Ornitologia tenutosi a Trento dall'11 al 15 settembre 2013 (Aluigi et al., 2015), ha dimostrato che nel territorio regionale si ha una relativa stabilità delle popolazioni nidificanti di avifauna, con alcune differenze fra siti Natura 2000 e territorio al di fuori di questi. Le specie in diminuzione sono quelle legate agli ambienti agricoli, e ciò riflette una tendenza in atto in tutta Europa, a causa delle trasformazioni di queste aree e alle attività agricole intensive. La tendenza delle specie forestali è invece in aumento. Gli Autori concludono che il problema principale è il "cambiamento drammatico degli elementi del paesaggio" dovuto "all'aumento incontrollato delle superfici edificate". Gli Autori non citano l'attività venatoria quale causa di declino delle specie.
2. Il recente Rapporto Rete Rurale Nazionale e LIPU-MIPAAF, relativo alla Regione Liguria, stabilisce che il Farmland Bird Index dal 2000 al 2024 dimostra che per molte specie legati agli habitat agricoli la situazione in Liguria è di stabilità o aumento, in controtendenza rispetto all'Italia come allodola, rondine, ballerina bianca e verzellino. Si dimostra quindi che l'assetto territoriale istituito dalla Regione Liguria, consistente in un'alternanza di aree protette e aree di caccia programmata, come previsto dalla legge n. 157/1992 e dalla Direttiva 2009/147/CE, è idoneo alla conservazione in buono stato delle popolazioni di fauna, e la motivazione dell'ISPRA sullo stress degli animali come causa di declino numerico non è quindi suffragata dai dati in possesso della Regione Liguria.

Per quanto sopra esposto, la Regione Liguria non ritiene di conformarsi alle proposte dell'ISPRA, anche perché in un panorama nazionale i dati sperimentali dei monitoraggi dimostrano che la stagione venato-

ria dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, svoltasi per decenni in tutta Italia, non ha determinato il declino delle popolazioni di uccelli nidificanti o svernanti nel nostro Paese. Si ritiene quindi che il parere dell'ISPRA sul punto non abbia un fondamento scientifico e sperimentale.

Si fa inoltre presente che i documenti europei KC e Guida alla disciplina della caccia consentirebbero l'apertura della caccia a numerose specie già dalla fine di agosto, come effettivamente avviene in altri Stati membri e che pertanto la data di apertura dalla terza domenica di settembre è già prudenziale di diverse settimane rispetto a quanto la Direttiva 2009/147/CE consentirebbe.

In merito alle limitazioni proposte per la caccia a corvidi e colombaccio nell'ultima decade di gennaio, si osserva che ISPRA modifica la propria posizione, talvolta presentata nei precedenti pareri, aumentando da 500 a 1000 metri la distanza da tenersi dalle pareti rocciose nella caccia dal 21 al 31 gennaio.

Regione Liguria ha approfondito la questione: le specie di rapaci che nidificano in Liguria sulle pareti rocciose sono l'aquila reale, il falco pellegrino, il gufo reale e, eccezionalmente, il biancone. Quest'ultima specie è un migratore a lungo raggio che raggiunge il territorio ligure nel mese di marzo; quindi, la nidificazione non si sovrappone in alcun modo al periodo di caccia che si conclude il 31 gennaio. Il falco pellegrino è una specie in incremento in Italia e in Liguria dagli anni '90 ad oggi. In particolare, nel territorio ligure la specie è passata da 7-8 coppie a fine anni '90 alle 70-80 nel 2021 (Baghino & Cottalasso, 2021). In questo periodo più che ventennale la caccia si è chiusa sempre al 31 gennaio senza limitazione di distanze dalle pareti rocciose. Inoltre, il falco pellegrino nidifica in diverse città liguri (Genova, Imperia) in contesti con densità antropica importante e molto rumorosi; quindi, non è credibile che il disturbo indotto dai cacciatori in 10 giorni finali di caccia, con le limitazioni di giornate ed orari, possa creare problemi alla nidificazione del falco pellegrino come del resto dimostrato dall'andamento della popolazione in Liguria. Anche l'aquila reale è una specie in aumento in Italia negli ultimi 20 anni (Bassi & Pellegrini, 2022; Nardelli et al., 2015), inclusa la Liguria dove si stimano oggi non meno di 8 coppie, concentrate nella provincia di Imperia. L'incremento della popolazione si è verificato in un arco temporale pluriennale in cui non erano in atto limitazioni alla caccia dal 21 al 31 gennaio, di conseguenza non è credibile l'affermazione dell'ISPRA sul paventato disturbo nella decade finale del mese. Per quanto riguarda il gufo reale, anch'esso è presente in Liguria con una popolazione ritenuta "in ripresa" e non minacciata dall'attività venatoria, mentre sono note minacce come la elettrocuzione, e il disturbo indotto dalle arrampicate su falesie e pareti rocciose (Arillo & Mariotti, 2005). Inoltre, la specie occupa un territorio stabile durante tutto l'anno, con diversi siti utilizzabili come nido; quindi, non è verosimile che un'attività di caccia di 10 giorni, ristretta in luoghi, specie e giornate, possa determinare un problema alla nidificazione della specie, che dimostra anch'essa una situazione demografica favorevole in Liguria. Le stesse considerazioni sull'impatto in Liguria del disturbo da parte dell'attività di caccia possono essere effettuate anche per gli uccelli acquatici, per i quali gli opportuni riferimenti allo stato di conservazione sono espressi oltre, al paragrafo "I) Carnieri massimi consentiti" laddove si discutono le osservazioni di ISPRA in merito a limitazioni dei carnieri e, nuovamente, disturbo derivante dalla caccia.

- Giornate integrative settimanali per la caccia da appostamento fisso all'avifauna migratrice

L'ISPRA ritiene che le due giornate aggiuntive per la caccia all'avifauna migratrice da appostamento possano essere autorizzate per le province di Genova, La Spezia e Savona, ma, limitatamente ai turdidi, ne sconsiglia l'inserimento nel calendario venatorio per la provincia di Imperia, dove l'entità dei prelievi di queste specie è "particolarmente elevata".

Inoltre, precisa che le giornate aggiuntive, permesse per la caccia alla fauna selvatica migratoria, non dovrebbero essere consentite per i corvidi.

In merito all'osservazione relativa ai prelievi di turdidi in Provincia di Imperia, non si comprende in base a quali parametri l'Istituto li giudichi "particolarmente elevati": il parere non contiene infatti, per supportare tale argomentazione, alcun elemento oggettivo di valutazione.

I dati disponibili grazie alle ricerche promosse dalla Regione Liguria mostrano sì un maggior prelievo nel territorio imperiese a carico dei turdidi, ma tale dato è da mettere in relazione unicamente a una maggiore presenza delle specie nel ponente ligure, fatto noto, che ha indotto a concentrare in tale area le indagini sui turdidi (da ultimo, Sartirana et al., 2025a).

Le quattro specie di turdidi per le quali sono consentite le giornate aggiuntive (due per merlo e tordo bottaccio, una per cesena e tordo sassello) versano tutte in uno stato di conservazione favorevole: come argomentato in altri punti (si vedano in particolare i paragrafi "Indicazioni di carattere generale sullo svolgimento dell'attività venatoria" e "I) Carnieri massimi consentiti") merlo, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena sono tutti classificati "Least concern" dall'IUCN sia a livello globale, sia a livello europeo.

La previsione di giornate aggiuntive anche per il territorio imperiese, dove tali popolazioni sono maggiormente presenti (e dove, pertanto, si registra il maggiore prelievo rispetto alle altre province liguri) non rappresenta un elemento in grado di incidere sullo stato di conservazione delle specie in esame.

I turdidi, nonostante la considerevole pressione venatoria cui sono sottoposti - e che era molto maggiore negli anni scorsi, a causa del declino numerico dei cacciatori, attestato dalle analisi dei tesserini venatori promosse da Regione Liguria (da ultimo, Capurro & Duradoni, 2026a) - mantengono uno stato di conservazione favorevole, a dimostrazione che la caccia a queste specie è sostenibile, e che le giornate aggiuntive possono essere concesse per tutto il territorio della Liguria.

Per quanto riguarda, infine, l'indicazione relativa alle giornate aggiuntive per la caccia ai corvidi, il calendario venatorio della Regione Liguria si adegua al parere dell'Istituto e non prevede pertanto la possibilità di utilizzo di giornate aggiuntive per il prelievo di gazza e ghiandaia.

B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia

- Lepre comune *Lepus europaeus* e coniglio selvatico *Oryctolagus cuniculus*

Secondo l'Istituto, per queste due specie la stagione venatoria non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di ottobre, per non interferire con il termine della stagione riproduttiva ed andrebbero inoltre introdotte forme di caccia sostenibile, pianificando il prelievo sulla base dei risultati di stime d'abbondanza e/o analisi dei carnieri.

L'allegata proposta di calendario venatorio si discosta dalla raccomandazione formulata dall'ISPRA, prevedendo il periodo terza domenica di settembre – 30 novembre, sulla base delle motivazioni espresse sia nelle righe precedenti, sia nell'analisi puntuale riportata di seguito:

Lepre comune

- la normativa vigente (l. n. 157/1992 e l.r. n. 29/1994) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- la lepre comune è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria "Minima preoccupazione" della lista rossa dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN);
- le forme di prelievo praticate sono sostenibili, si basano su stime di abbondanza o censimenti e pianificazione del prelievo e analisi dei carnieri condotti a livello di Ambiti territoriali di caccia (ATC);

- lo stato di conservazione della lepre comune sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento effettuato attraverso le Zone di ripopolamento e cattura esistenti; la Regione, comunque, sentiti i comitati di gestione degli ATC interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali può anticipare, sul territorio degli ATC, la chiusura della caccia a tale specie; gli ATC e i Comprensori alpini (CA), inoltre, accertato lo status locale delle popolazioni di lepre comune, a seguito di censimenti e/o stime d'abbondanza, possono ridurre il carniere stagionale;
- a maggior tutela della specie, l'Amministrazione regionale ha previsto una chiusura anticipata al 30 novembre, ha limitato il carniere giornaliero a non più di un capo e il carniere stagionale a non più di otto capi: quindi, verosimilmente, una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- la lepre è specie che presenta un lungo periodo dei parti: da gennaio ad agosto-settembre e sporadicamente in ottobre e novembre. Tuttavia, stando ai risultati del lavoro scientifico più recente in materia realizzato in Italia (Freschi et al., 2024), la parte finale di tale periodo varia a seconda dei territori e tende ad abbreviarsi in relazione all'altitudine e al tipo di clima. In presenza di territori con un clima di tipo continentale (valore dell'indice di Kerner Oceanity Index (ki) < 10) il termine della stagione avviene in agosto, mentre con un clima di tipo oceanico (ki > 10) le nascite sono state documentate anche in settembre. Naturalmente influiscono anche altri fattori, come le caratteristiche dell'habitat, più o meno idoneo, le condizioni fisiche e di salute delle femmine, etc. In ogni caso, si tratta evidentemente della coda della riproduzione della specie, che coinvolge solo pochissimi esemplari e con pochi nati per parto;
- la presenza di una coda riproduttiva nel bimestre agosto-settembre è quindi in realtà trascurabile, non solo poiché tali nascite sono numericamente esigue, ma anche perché difficilmente questi leprotti sopravvivono sino alla stagione venatoria autunnale;
- l'argomentazione dell'ISPRA, secondo cui l'apertura all'inizio di ottobre non interferirebbe con il termine della stagione riproduttiva, non è condivisibile poiché la lepre può avere gravidanze anche nel mese di ottobre e già dall'inizio di dicembre, di conseguenza la Regione Liguria sceglie una tutela maggiore al termine della stagione venatoria, anticipando di un mese la data di chiusura della caccia rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale;
- si fa inoltre presente che la lepre è un mammifero, di conseguenza non si applicano a questa specie le prescrizioni della Direttiva 147/2009/CE, denominata appunto "Uccelli", che prevedono il divieto di caccia nel periodo riproduttivo. Come noto, varie specie di mammiferi ungulati sono infatti oggetto di caccia anche nel pieno periodo di riproduzione. Da ciò consegue che l'apertura alla terza domenica di settembre non confligge con alcuna disposizione di legge europea o italiana;
- l'analisi dei prelievi, compiuta dalla Regione Liguria su una serie di 18 stagioni venatorie dalla 2006/2007 alla 2023/2024, dimostra che gli indici di prelievo medio per giornata di caccia e per cacciatore sono relativamente stabili dal 2006 al 2015, con una diminuzione nel 2016, un aumento marcato nel 2017 e successivamente valori superiori a quelli del periodo 2006/2007-2015/2016. Questo dimostra che la caccia consentita dalla terza domenica di settembre non ha influito negativamente sulla conservazione favorevole di questa specie stanziale nel territorio ligure;
- unificare l'inizio del prelievo alle specie classiche di selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna, pernice rossa) con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività di caccia, con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- da ultimo, non è da sottacere che le Regioni limitrofe, con le quali tradizionalmente esiste un marcato interscambio dei cacciatori, prevedono per tale specie la data di apertura alla terza domenica di settembre, coincidente con l'apertura generale della caccia. Nella gestione pratica, qualora si prevedesse una apertura posticipata della caccia alla lepre nel territorio della Regione Liguria, si verificherebbe una maggiore pressione venatoria su detta specie dovuta allo spostamento dei cacciatori

residenti nelle regioni limitrofe, che avrebbero l'opportunità di effettuare, di fatto, una seconda apertura alla lepre (prima apertura sul proprio territorio, seconda sul territorio della Regione Liguria);

- per quanto riguarda la pianificazione del prelievo della lepre sulla base dei risultati di stime d'abbondanza e/o analisi dei carnieri, si fa presente che da alcuni anni diversi ATC della Liguria hanno avviato un processo virtuoso di caccia conservativa, attraverso l'istituzione di unità di gestione in territori vocati alla lepre, nelle quali il prelievo è subordinato alla verifica della consistenza faunistica risultante da monitoraggi annuali.

Coniglio selvatico

- la normativa vigente (l. n. 157/1992 e l.r. n. 29/1994) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- l'analisi dei prelievi compiuta dalla Regione Liguria dal 2006 al 2023, analizzando gli indici di prelievo per cacciatore e per giornata di caccia, dimostra per questa specie un incremento importante nelle stagioni 2008 e 2011 e un ritorno ai valori medi nel 2015 con un nuovo leggero aumento-stabilità dal 2016 e 2023. Si dimostra che l'apertura della caccia alla terza domenica di settembre non ha indotto un decremento nell'arco dei 18 anni del monitoraggio.
- è stata considerata anche l'opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale per evitare che si verificino eccessive pressioni utilizzando aperture differenziate su singole specie;
- l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che "il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna";

- Quaglia *Coturnix coturnix*

Per questa specie l'Istituto, osservata la tendenza negativa nei carnieri liguri degli ultimi anni, suggerisce di non consentire la caccia nella stagione venatoria 2026/2027.

Secondo l'ISPRA, la stagione venatoria non dovrebbe in ogni caso essere consentita prima dell'inizio di ottobre e il prelievo della quaglia dovrebbe essere subordinato alle misure di conservazione previste dal piano di gestione europeo.

Si premette che la quaglia è una specie migratrice la cui gestione va condotta per "flyway" cioè areali di migrazione internazionali e questo è l'approccio della Commissione europea su tutte le specie migratrici.

Il suggerimento ISPRA non tiene conto della classificazione della specie a livello europeo e globale, oltre che dei recenti sviluppi del Piano di prelievo adattativo sulla specie in corso di preparazione da parte della Commissione europea. In primo luogo, la quaglia è classificata "Least concern" a livello globale, cioè la definizione riservata alle specie comuni e non a rischio, e "Near threatened" in Europa, che è anche questa una definizione al di fuori di quelle a rischio.

In secondo luogo, la Commissione europea ha appena iniziato il processo di prelievo adattativo e non sono ancora state diramate proposte e valutazioni sulla caccia alla specie. Nella riunione della Task Force on the Recovery of Birds tenutasi il 12-13 febbraio 2026 è emerso che l'Italia ha da anni limitazioni del prelievo stringenti rispetto a diversi paesi UE, con limiti giornalieri e stagionali proposti da ISPRA di 5 capi al giorno e 25 stagionali. Da ciò consegue che a livello di gestione internazionale del prelievo venatorio, come richiesto dal piano adattativo, l'Italia si distingue in precauzione.

In riferimento al Piano di Gestione Internazionale sulla quaglia (peraltro scaduto nel 2011 e non rinnovato), si fa presente che le raccomandazioni in detto piano prevedono l'assenza di prelievo venatorio nei periodi di migrazione prenuziale e di riproduzione, nonché limiti di prelievo che siano compatibili con il miglioramento delle condizioni della specie. I limiti stabiliti dalla Regione Liguria sono quelli previsti da ISPRA e l'apertura della caccia il giorno 20 coincide con la fine della stagione riproduttiva.

ISPRA afferma comunque che la stagione venatoria non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di ottobre e il prelievo dovrebbe essere subordinato alle misure di conservazione previste dal piano di gestione europeo. Ciò, di conseguenza, riduce il peso del "suggerimento" di sospensione della caccia alla specie precedentemente espresso dall'Istituto, che si fatto considera attuabile il prelievo venatorio per la quaglia.

La Regione Liguria, discostandosi dal parere ISPRA, prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 ottobre, in quanto:

- la normativa vigente (l. n. 157/1992 e l.r. n. 29/1994) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- i dati più recenti sulla consistenza e tendenza della popolazione italiana nidificante, riportati nel Report Articolo 12 direttiva 147/2009/CE 2013-2018, aggiornati al 2018, stabiliscono un incremento della popolazione e una stabilità/incremento dell'areale riproduttivo;
- i dati sopra descritti, riguardanti sia l'Italia, sia l'Europa/Eurasia, dimostrano che l'attività venatoria in Italia e in Liguria con apertura alla terza domenica di settembre non ha indotto effetti negativi sulla conservazione della specie;
- la data di fine riproduzione, secondo il documento Key Concepts è la seconda decade di settembre;
- la data di apertura della caccia alla terza domenica di settembre (20 settembre 2026) coincide con la fine del periodo riproduttivo della specie;
- ha limitato, come da parere ISPRA, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 31 ottobre";

- Pernice rossa *Alectoris rufa* e starna *Perdix perdix*

La stagione venatoria per queste due specie, a parere dell'ISPRA, non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di ottobre. Nel caso della starna, l'Istituto ritiene inoltre che, non essendo presenti sul territorio ligure popolazioni naturali in grado di mantenersi nel tempo, la specie non dovrebbe essere cacciata. Secondo Regione Liguria le due specie non possono essere considerate insieme. Infatti, la pernice rossa ha dato KC di fine riproduzione nella seconda decade di agosto, mentre la starna nella terza decade di settembre. Per questo motivo le due specie sono di seguito trattate separatamente.

Pernice rossa *Alectoris rufa*

La Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione, che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo.

Le motivazioni alla base di tale scelta sono le seguenti:

- la normativa vigente (l. n. 157/1992 e l.r. n. 29/1994) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- la decade di fine riproduzione, stabilita nel documento KC, è la seconda decade di agosto; quindi, la caccia dalla terza domenica di settembre non si sovrappone in alcun modo al periodo riproduttivo che è terminato un mese prima;
- l'analisi dei prelievi, compiuta dalla Regione Liguria su una serie di 18 stagioni venatorie dal 2006 al 2023, attesta, per la pernice rossa, che gli indici di prelievo medio per giornata di caccia sono in aumento dal 2006 al 2014 e in aumento forte dal 2014 al 2023, dimostrando che 18 stagioni di caccia con apertura alla terza domenica di settembre non hanno causato un declino della popolazione ligure della specie, che al contrario aumenta;
- unificare l'inizio del prelievo alle specie classiche di selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna, pernice rossa) con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività di caccia, con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- gli ATC e i CA possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;
- l'ISPRA, nella Guida, indica per la pernice rossa che *“Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 30 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” (2° decade di agosto). Tuttavia, l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre in quanto coincidente con un più completo sviluppo dei giovani, in particolare quelli appartenenti alle covate tardive.”* Al riguardo si reputa si possa autorizzare l'avvio del prelievo alla data di cui all'articolo 18, comma 1, della l. 157/1992 (dalla terza domenica di settembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre non sia dato riscontrare, almeno in territorio ligure, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie pernice rossa. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di “doppia apertura generale” della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica;
- la decade di fine riproduzione, stabilita nel documento KC per la pernice rossa, è la seconda decade di agosto; quindi, la caccia dalla terza domenica di settembre non si sovrappone in alcun modo al periodo riproduttivo che è terminato un mese prima;
- si è infine recepita l'indicazione presente nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che, per entrambe le specie, *“considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 30 novembre”*;

- Starna (*Perdix perdix*):

La Regione Liguria prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo in quanto:

- la normativa vigente (l. n. 157/1992 e l.r. n. 29/1994) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- l'analisi dei prelievi compiuta dalla Regione Liguria, in un arco temporale di 12 stagioni venatorie dal 2006 al 2023, dimostra che il prelievo medio per giornata di caccia è relativamente stabile dal 2006 al 2015, diminuisce dal 2016 al 2019, per poi aumentare e superare i livelli del 2006 dal 2020 al 2023. Questa analisi dimostra che anni di apertura alla terza domenica di settembre non sono causa di un declino della popolazione di questa specie stanziale in Liguria;

- unificare l'inizio del prelievo alle specie classiche di selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna, pernice rossa) con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività di caccia, con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- gli ATC e CA possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;
- l'ISPRA, a pagina 11 della Guida, indica che: *“Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” (terza decade di settembre).”* Al riguardo si reputa si possa autorizzare l'avvio del prelievo alla data di cui all'articolo 18, comma 1, della l. 157/1992 (dalla terza domenica di settembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre non sia dato riscontrare, almeno in territorio ligure, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie starna. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di “doppia apertura generale” della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA che “considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie l'anticipo della data di chiusura al 30 novembre”.

Infine, non si comprende in base a quali norme o per quali finalità gestionali la Starna debba essere esclusa dal novero delle specie cacciabili a causa dell'assenza di popolazioni stabili e autosufficienti; i ripopolamenti effettuati dagli ATC nei territori idonei di competenza, infatti, sono in grado di mantenere vive forme tradizionali a carattere venatorio e cinofilo che negli anni si sono contratte, soprattutto a causa della riduzione, se non della scomparsa, di molte delle attività agricole che contribuivano a incrementare gli habitat utili per tale specie.

- Fagiano *Phasianus colchicus*

Secondo l'Istituto, la stagione venatoria non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di ottobre; inoltre, per garantire la sostenibilità della caccia alla specie, i piani di prelievo dovrebbero essere adottati anche prima del primo dicembre.

La Regione Liguria, in continuità con le precedenti stagioni, prevede quale arco temporale per l'esercizio venatorio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 novembre e il periodo compreso fra il 1° dicembre e il 31 gennaio, sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione e che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo.

Le motivazioni alla base di tale scelta sono le seguenti:

- la normativa vigente (l. n. 157/1992 e l.r. n. 29/1994) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- la specie conclude la stagione riproduttiva nella seconda decade di settembre: ne consegue che l'apertura della caccia al 20 settembre si sovrappone per un solo giorno con la decade finale del periodo, quindi meno dei 10 consentiti dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, già utilizzata da ISPRA per altre specie e legittimata anche dal MASE;
- l'analisi dei prelievi, compiuta dalla Regione Liguria su una serie di 18 stagioni venatorie dal 2006 al 2023, evidenzia come gli indici di prelievo medio per giornata di caccia e per cacciatore siano stabili, dimostrando che l'apertura della caccia alla terza domenica di settembre non ha causato un declino delle popolazioni di questa specie stanziale nel territorio ligure;
- unificare l'inizio del prelievo alle specie classiche di selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna,

pernice rossa) con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività di caccia, con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;

- non si comprendono le motivazioni – che l'ISPRA non fornisce – alla base della richiesta di adottare piani di prelievo anche per il periodo di caccia antecedente al primo dicembre; tale richiesta infatti necessiterebbe di adeguata motivazione, in quanto anche per il fagiano, così come per la starna, i ripopolamenti effettuati dagli Ambiti territoriali di caccia nei limitati territori idonei sono in grado di mantenere vive forme tradizionali a carattere venatorio e cinofilo che negli anni si sono contratte, soprattutto a causa della riduzione, se non della scomparsa, di molte delle attività agricole che mantenevano gli habitat utili alla specie;
- il prelievo venatorio di questa specie nei mesi di dicembre e gennaio risulta compatibile con il periodo di riproduzione indicato nel documento “Key Concepts”;
- sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall'ISPRA, il carniere stagionale è stato limitato a venti capi: quindi, verosimilmente, una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- il prelievo nei mesi di dicembre e di gennaio è consentito soltanto secondo le previsioni di piani di prelievo proposti dagli ATC, condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di popolazioni in grado di garantire il prelievo stesso;
- la Regione, sentiti i comitati di gestione degli ATC interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, può anticipare, sul territorio degli ATC, la chiusura a tale specie;

- Beccaccia *Scolopax rusticola*

L'Istituto consiglia la chiusura della caccia alla beccaccia al 31 dicembre 2026, in considerazione della vulnerabilità della specie alle condizioni climatiche avverse e all'intensa pressione venatoria cui la stessa è sottoposta; subordina inoltre l'estensione del periodo di caccia al 10 gennaio 2027 allo svolgimento di attività di analisi dei capi abbattuti e al monitoraggio della specie durante le fasi di svernamento e di migrazione prenuziale.

Le argomentazioni di ISPRA non sono ritenute condivisibili dalla Regione Liguria, per le ragioni di seguito esposte:

- in relazione alla maggiore vulnerabilità nella seconda metà dell'inverno si fa presente che la Regione Liguria da anni ha in atto il “Protocollo di emergenza gelo” che sospende la caccia alla beccaccia in caso di verifica di condizioni rigide del clima, come condiviso da ISPRA. Inoltre, la caccia in gennaio è sottoposta da Regione Liguria a un regime particolare (caccia specialistica) che limita il prelievo a un numero ristretto di cacciatori, che nella stessa giornata non possono esercitare altre forme di caccia. Peraltro, si osserva inoltre che negli ultimi anni si assiste, in Italia e in Liguria, a stagioni invernali particolarmente miti;
- riguardo alla pressione venatoria e in generale all'allarmismo di ISPRA sulla caccia a questa specie in gennaio, si fa presente che i dati sullo stato di conservazione convergono tutti a stabilire una condizione favorevole della specie, che è classificata “Sicura” in Unione Europea, “Least concern” in Europa e a livello globale, categoria C1 dell'accordo AEWA (le specie oggetto di caccia senza particolari restrizioni), e giudicata stabile in Italia come popolazione migratrice e svernante da un recentissimo lavoro scientifico pubblicato su una rivista internazionale (Tuti et al., 2023). Ciò significa che l'attività venatoria svolta fino ad oggi in Italia ed Europa è compatibile con la conservazione favorevole della specie;
- Ispra afferma nel proprio parere (Allegato I) che in Italia mancherebbero sia stime attendibili sui dati dei carnieri, sia tendenze basate sugli indici cinegetici di abbondanza. Entrambe le affermazioni non sono condivisibili alla luce di un'analisi della letteratura scientifica e dei dati dispo-

nibili. Infatti, ISPRA riceve da anni i dati sui prelievi degli uccelli selvatici compiuto in Italia (es. stagione 2019/20 dati di 17 regioni 128.693 beccacce abbattute) e sarebbe sua responsabilità produrre stime valide a livello nazionale. Inoltre, Regione Liguria ha da sempre inviato con regolarità i dati sui prelievi allo stesso ISPRA, come richiesto dai Ministeri competenti. ISPRA appare ignorare che esiste una stima del prelievo di beccacce compiuto in Italia di 450.000 individui (Sorrenti & Tramontana, 2017), così come il fatto che esiste una pubblicazione che ha dimostrato proprio con gli indici di abbondanza cinegetici (beccacce incontrate) che la presenza in Italia dal 2016/17 al 2020/21 è rimasta stabile (Tuti et al., 2023).

- per quanto concerne la data di chiusura del prelievo della specie, si osserva che l'inizio della migrazione prenuziale è affrontato dalla Commissione Europea nel testo del nuovo documento Key concepts 2021 con approccio trans-nazionale, come auspicato dalla stessa Commissione e nello spirito della Direttiva 147/2009/CE (punto 4 dei "Considerando"). In detto documento la Commissione scrive testualmente che "la migrazione prenuziale comincia in febbraio nei paesi mediterranei e nella prima metà di marzo altrove". Poiché è evidente che l'Italia appartenga ai paesi mediterranei, di fatto la Commissione Europea smentisce ISPRA, escludendo che la migrazione abbia inizio in gennaio. Infatti, la ricerca con telemetria satellitare, svolta nell'arco temporale 2019-2026, con marcatura dei soggetti nel mese di dicembre-inizio gennaio degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 in varie regioni italiane, di cui ben 14 in Liguria, ha dimostrato che le prime partenze per la migrazione prenuziale si sono verificate all'inizio di marzo in Liguria e nella seconda decade di febbraio in Puglia e Campania (McKinlay et al., 2023b; McKinlay & Rubolini, 2024, McKinlay & Rubolini, 2025). A quanto esposto si aggiunge che nel settembre 2025, al XXII Congresso Nazionale di Ornitologia tenutosi a Lecce, è stato presentato un Poster che ha unito i dati di telemetria satellitare ottenuti dall'Università di Milano (sopra descritti) con quelli dell'ISPRA, raggiungendo un totale di 178 soggetti marcati e 106 date di partenza conosciute che hanno dimostrato assenza di migrazione prenuziale in gennaio e l'inizio più precoce dei movimenti il giorno 12 febbraio (McKinlay et al., 2025a).

Tale risultato conferma sostanzialmente quanto emerso nella pubblicazione scientifica *Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock* (Tedeschi et al., 2020) e quanto esposto nel documento KC 2021 a livello trans-nazionale. Un altro studio italiano recente, pubblicato su rivista internazionale, svolto con la metodica degli indici di presenza nel corso della stagione, dimostra che l'inizio della migrazione prenuziale in Italia avviene nell'ultima decade di febbraio (Tuti et al., 2023).

- Non corrisponde al vero l'affermazione dell'ISPRA secondo cui la caccia dopo il 10 gennaio sarebbe in contrasto con il comma 1bis dell'art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE poiché a tale data la specie non ha ancora cominciato la migrazione prenuziale, come sopra argomentato; inoltre, la chiusura al 20 gennaio prevede semplicemente l'applicazione della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE e utilizzata anche da ISPRA per le specie tordo bottaccio e alzavola nei propri pareri delle scorse stagioni. Lo stesso ISPRA ha scritto, nella lettera prot. 29844T-A11 del 13 settembre 2010, che l'applicazione della decade di sovrapposizione è una facoltà delle Regioni Italiane.

Per tutti i motivi sopra elencati, la scrivente Amministrazione ritiene che sia dimostrato che non si verifica migrazione prenuziale della beccaccia in Liguria e in Italia nel mese di gennaio e di conseguenza la caccia fino al 31 gennaio sia del tutto legittima, applicando il paragrafo 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, che stabilisce la possibilità di utilizzare i dati scientifici regionali per discostarsi dai periodi indicati nel documento "Key Concepts".

Nonostante ciò, riservandosi comunque per il futuro di valutare ulteriori elementi a sostegno della pro-

secuzione della caccia fino alla fine di gennaio, Regione Liguria stabilisce prudenzialmente la chiusura della stagione al 20 gennaio 2027, quindi applicando solo la decade di sovrapposizione prevista dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE e dall'ISPRA su alcune specie, confermando il periodo già adottato nelle precedenti stagioni venatorie, in quanto considera lo stesso pienamente rispettoso della Direttiva 147/2009/CE, dei principi della caccia sostenibile e della legislazione nazionale e regionale vigente.

- Allodola *Alauda arvensis*

L'Istituto auspica una moratoria temporanea del prelievo venatorio a carico di tale specie, o, in subordine, di stabilire una forte limitazione dei capi abbattibili (carniere giornaliero di 5 capi, stagionale di 25 capi).

Quanto affermato da ISPRA sulle tendenze demografiche delle popolazioni di allodola nidificanti in Europa e Italia risulta incompleto e parzialmente inesatto. ISPRA afferma che in entrambi gli areali "*il trend negativo della popolazione nidificante dell'allodola non ha dato segno di arrestarsi...*", mentre i dati recenti dei monitoraggi in Italia dimostrano una stabilizzazione dal 2015 al 2024 (Rete Rurale Nazionale, Lipu, 2025). Risulta evidente che le modifiche ambientali e l'agricoltura intensiva messe in atto in tutta Italia dagli anni '90 in poi non possono permettere all'allodola e a tutte le specie legate agli habitat agricoli di ritornare alle presenze di quegli anni, per questo motivo la stabilizzazione della tendenza è un dato soddisfacente, al quale la Regione Liguria contribuisce con un aumento della popolazione nidificante nel proprio territorio, di cui si dirà oltre.

Per quanto riguarda i dati europei, ISPRA non tiene conto del monitoraggio dei contingenti migratori che ha luogo dal 2006 al 2024 nella piana del Volturno mediante l' inanellamento standardizzato. I risultati dell'indice di cattura annuale dimostrano che vi sono fluttuazioni inter-annuali ma non un declino dell'indice (Scebba & Sorrenti 2025, Scebba et al., 2023a). Questi studi valutano i contingenti in migrazione attraverso l'Italia, provenienti dall'Europa Nord-Orientale e dimostra che non vi è un declino nelle presenze in transito, che sono quelle oggetto di caccia.

Inoltre, la specie è classificata "Least concern" sia in Europa, sia a livello globale, cioè le definizioni riservate alle specie non a rischio. L'allodola è anche stata oggetto di analisi sulla sostenibilità del prelievo da parte della Commissione europea nel 2025, che ha portato a selezionare solo tre specie da sottoporre a prelievo adattativo, tra le quali non c'è l'allodola. Per questo motivo la specie non è ritenuta, a livello unionale, bisognosa di limitazioni all'attività venatoria così come praticata fino ad oggi.

In Italia la specie è soggetta a Piano di gestione nazionale approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 15 febbraio 2018; la Regione Liguria stabilisce la stagione di caccia e i prelievi in totale allineamento a quanto previsto dal piano stesso, cioè 1° ottobre-31 dicembre e 10 capi giornalieri e 50 stagionali (par. 6.2.2 "Sostenibilità del prelievo venatorio" del Piano di gestione).

In merito alle azioni di miglioramento ambientale, si fa presente che la specie in Liguria è in aumento dal 2000 al 2025 come popolazione nidificante, in controtendenza rispetto a molte regioni italiane; quindi, la Regione Liguria ha ottenuto un obiettivo importante del Piano di gestione nazionale dell'allodola.

- Colombaccio *Columba palumbus*

L'Istituto ritiene che la caccia al colombaccio nei mesi di settembre e gennaio debba essere svolta solo da appostamento e, nell'ultima decade di gennaio, solo da appostamenti collocati a distanze superiori ai

500 metri dalle zone umide e a 1000 metri dalle pareti rocciose potenzialmente idonee a premettere la nidificazione di rapaci rupicoli.

Regione Liguria non condivide questa posizione dell'Istituto per le ragioni descritte al paragrafo "Indicazioni di carattere generale sullo svolgimento dell'attività venatoria".

La Regione Liguria, nel prevedere quale arco temporale per la caccia alla specie il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 30 gennaio, come stabilito dalla l. 157/92, ha tenuto conto dei seguenti elementi:

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- in particolare per quanto attiene la specie colombaccio, l'ISPRA stesso dà atto che il colombaccio è "specie considerata in buono stato di conservazione che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori", per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali" ed infine "il colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò, la "Guida alla disciplina della caccia" giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va, inoltre, considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre (ISPRA, "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, articolo 42", pagina 28);
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- il colombaccio è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;

In merito alla limitazione della caccia, nell'ultima decade di gennaio, ai soli appostamenti collocati a una distanza superiore a 500 m dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici e a non meno di 1000 metri dalle pareti rocciose e da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci, si rinvia alle motivazioni espresse al paragrafo "Indicazioni di carattere generale sullo svolgimento dell'attività venatoria".

Si ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per il recepimento dei suggerimenti formulati dall'ISPRA.

- Tordo bottaccio *Turdus philomelos*, **tordo sassello** *Turdus iliacus* e **cesena** *Turdus pilaris*

Anche per queste tre specie di turdidi l'inizio del prelievo, secondo l'ISPRA, non dovrebbe essere consentito prima del 1° ottobre 2026. Tale indicazione non viene recepita nel calendario venatorio regionale, sulla base delle motivazioni già esposte in merito all'apertura della caccia programmata nelle "Indicazioni di carattere generale sullo svolgimento dell'attività venatoria"; inoltre, si fa presente che i dati Key concepts di fine riproduzione per il tordo bottaccio e la cesena sono fissati nella seconda decade di agosto, quindi del tutto al di fuori del periodo di caccia che ha inizio nella terza domenica di settembre (il tordo sassello non ha popolazioni riproduttive in Italia).

Inoltre, l'Istituto, sulla base della revisione 2025 dei KC, evidenzia che, poiché l'inizio della migrazione prenuziale del tordo bottaccio cade nella seconda decade di gennaio, la stagione venatoria per tale specie

andrebbe chiusa al 10 gennaio, mentre per il tordo sassello e la cesena, il cui inizio della migrazione prenuziale è fissato alla terza decade di gennaio, dovrebbe chiudersi il 20 gennaio 2027.

Su tale base, l'Istituto ritiene opportuno stabilire il termine della stagione venatoria per le tre specie di turdidi al 10 gennaio 2027, considerata la necessità di prevedere periodi di caccia coincidenti per gruppi di specie caratterizzate da aspetto simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe. ISPRA argomenta anche la propria proposta con un presunto "aumento dei capi abbattuti già dall'inizio di gennaio". Tale affermazione non può essere condivisa perché associare il semplice aumento dei capi abbattuti a un inizio della migrazione prenuziale non è un'operazione scientificamente sostenibile. Infatti, i capi possono aumentare perché i cacciatori si dedicano alla caccia al tordo bottaccio in misura superiore ai mesi precedenti poiché al 31 dicembre chiude la caccia alla selvaggina stanziale. Inoltre, si possono verificare spostamenti tardivi di migrazione post-nuziale in gennaio, così come movimenti locali dovuti a variazioni climatiche. Ma il punto più debole dell'affermazione ISPRA consiste nel prendere il semplice aumento dei capi come un'indicazione valida a priori, senza dividere i numeri per le giornate di caccia fruite, che sarebbe invece un indice scientificamente valido chiamato ICA (indice cinegetico di abbondanza).

Regione Liguria non ritiene condivisibili le posizioni espresse da ISPRA e per questo prevede quale arco temporale per la caccia al tordo bottaccio il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, come stabilito dalla l. 157/92. Le valutazioni ISPRA sono infatti contraddette dalle seguenti evidenze scientifiche:

- il lavoro citato di Andreotti et al., 2022 è viziato a monte dalla selezione autonoma dei dati che gli Autori hanno compiuto. Infatti, in detto studio sono analizzati i dati dei tesserini venatori elaborati dalla Regione Liguria e dal CESBIN-Università di Genova dalla stagione 2006-07 alla stagione 2011-12, omettendo completamente i dati di tutte le stagioni successive, che erano regolarmente disponibili e trasmessi all'ISPRA. Dati che indicano, al contrario, che nelle stagioni dal 2007/08 al 2019/20 (il lavoro di ISPRA è stato presentato nel 2021) il fenomeno dell'aumento delle presenze dei tordi bottacci nelle province di Imperia e Savona (preso a sostegno della tesi che si tratti di flussi migratori e non di erratismi per fini alimentari) non avviene (Capurro & Duradoni, 2016; Capurro & Duradoni, 2017; Capurro & Duradoni, 2018; Capurro & Duradoni, 2019; Capurro & Duradoni, 2020; Capurro & Duradoni, 2021; Capurro & Duradoni, 2022; Capurro & Duradoni 2024a; Capurro & Duradoni 2024b; Capurro & Duradoni 2026a). Non si può ritenere corretta la selezione parziale di stagioni venatorie disponibili compiuta dagli Autori dello studio, considerando che un campione di stagioni più ampio avrebbe aumentato la valenza statistica dei risultati. Non esiste quindi alcuna dimostrazione scientifica che vi sia una "migrazione ad arco" dei tordi bottacci nel Mediterraneo, né alcuna serie storica di dati coerenti in tal senso.
- Al contrario, i risultati dei più recenti studi scientifici compiuti in Regione Liguria dal CESBIN con la metodologia della bioacustica e in Sardegna dall'Università di Milano con la telemetria satellitare, dimostrano l'assenza di spostamenti migratori in gennaio. Precisamente, lo studio finanziato dalla Regione Liguria al CESBIN, basato sulla tecnologia della bioacustica e arrivato nel 2026 al quinto anno di raccolta dati, dimostra in modo evidente che non vi sono passaggi notturni di tordi bottacci in migrazione nel mese di gennaio in tutte le stazioni di rilevamento dislocate nelle province di Imperia e Savona (Sartirana et al., 2024a; Sartirana et al., 2024b; Sartirana et al., 2025a). Il tordo bottaccio è un migratore notturno, di conseguenza l'assenza di segnali acustici nelle ore notturne dimostra assenza di movimenti migratori. I dati della ricerca con la bioacustica raccolti fino al 2025 sono stati presentati con una relazione orale al XXII Convegno Nazionale di Ornitologia tenutosi a Lecce dal 9 al 12 settembre 2025 e dimostrano

assenza di movimenti notturni in Liguria (Sartirana et al., 2025b). Inoltre, i dati di cinque anni di monitoraggio della migrazione prenuziale dei tordi bottacci svernanti in Sardegna, Marche, Puglia e Calabria, effettuato con la telemetria satellitare, hanno dimostrato che le partenze per la migrazione avvengono al più presto nel mese di febbraio con assenza assoluta di movimenti verso la Liguria nel mese di gennaio. La direzionalità dei movimenti è avvenuta infatti con componente Nord-Est verso le coste della Toscana e del Lazio, e non verso la Liguria (McKinlay et al., 2023a; McKinlay & Rubolini, 2024; McKinlay & Rubolini, 2025; McKinlay et al., 2025b). I dati aggiornati al 2025 sono stati presentati in un poster accettato dal Comitato Scientifico del XXII Congresso Nazionale di Ornitologia tenutosi a Lecce dal 9 al 12 settembre 2025 e confermano l'inizio della migrazione prenuziale dopo la fine di gennaio. Questi risultati, in particolare quelli relativi alla Regione Sardegna, sono coerenti con quanto emerso dallo studio con la bioacustica in Liguria e confermano che in gennaio non vi sono spostamenti di tordi bottacci dall'asse sardo-corso verso la Liguria. Un ulteriore recentissimo studio, che ha analizzato ben 839 ricatture di tordi bottacci in Nord Africa, ha dimostrato l'assenza di spostamenti in gennaio e una evidente tendenza all'abbandono di questi quartieri di svernamento dalla metà di febbraio in poi (Scebba et al., 2023b).

- Il sito internazionale di Citizen Science Eurobird Portal, raccomandato dalla Commissione Europea per l'aggiornamento dei Key concepts, dimostra che nel quadrante che include la Liguria si verifica un inizio dell'aumento dell'occupazione delle celle di osservazione a partire dalla settimana 12-19 febbraio, mentre in gennaio il dato rimane relativamente costante <https://eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURPHI/py2000>.
- Questi risultati coincidono inoltre con quanto presente in letteratura scientifica recente (De Vita & Biondi, 2014; Muscianese et al., 2018; Scebba et al., 2014; Scebba et al., 2015; Scebba & Oliveri del Castillo, 2017; Tramontana et al., 2017; Tramontana & Sorrenti, 2019).
- Tutti i risultati sopra esposti sono inoltre coerenti con i KC francesi, spagnoli, croati, greci, che collocano tutti la migrazione prenuziale del tordo bottaccio in febbraio e non in gennaio. Del resto, la stessa Commissione Europea ha evidenziato la discrepanza dei dati italiani rispetto a quelli degli altri Stati UE del bacino del Mediterraneo scrivendo testualmente che: *"...importanti movimenti di svernamento nella regione mediterranea potrebbero spiegare alcune delle incoerenze osservate"*. Di fatto la Commissione suggerisce che il dato italiano sia troppo anticipato perché potrebbero essere stati confusi i movimenti invernali erratici con la migrazione vera e propria.

Per il tordo bottaccio, il complesso di fonti scientifiche sopra elencate, di cui alcune riferite specificamente al territorio della Liguria, derivanti da studi eseguiti con diverse tecniche (bioacustica, telemetria satellitare, analisi inanellamento e ricatture, osservazioni-Citizen Science, letteratura scientifica e confronto coi dati KC degli altri Stati UE mediterranei) coincidono a identificare l'inizio della migrazione prenuziale in febbraio e non in gennaio. Per questi motivi Regione Liguria ha dimostrato che in gennaio non si verifica migrazione prenuziale nel proprio territorio e applica i paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che consentono l'utilizzo di dati scientifici a supporto di discostamento dal dato KC nazionale.

Per quanto riguarda le altre due specie, tordo sassello e cesena, la Regione Liguria, nel prevedere quale arco temporale per la caccia alle due specie il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio, ha tenuto inoltre conto dei seguenti elementi:

Tordo sassello

Regione Liguria ha analizzato per questa specie la letteratura scientifica, i dati dell'indice cinegetico di abbondanza riguardanti il territorio ligure, i dati di Citizen science, i KC dei paesi mediterranei che evidenziano quanto segue:

- l'unico studio pubblicato sulla migrazione della specie in Italia scrive testualmente che: "... come verificato in altre aree di svernamento europee, l'Italia sembra essere abbandonata nella metà di febbraio, con un picco di movimenti in marzo" (Andreotti et al., 2001). Appare evidente che se esiste un picco di movimenti in marzo, l'abbandono dei quartieri di svernamento dalla metà di febbraio in poi rappresenta l'inizio della migrazione prenuziale.
- I dati dell'indice di cattura per unità di sforzo calcolato dal CESBIN e validato dall'Università di Genova, per un arco temporale dal 2006 al 2024, quindi di 18 anni, dimostra che l'indice non subisce variazioni in aumento o diminuzione che possano identificare movimenti migratori in avvio nel mese di gennaio.
- La relazione 2021-2022 del CESBIN-Università di Genova conferma l'assenza di contatti visivi nei tre punti d'osservazione delle specie tordo sassello e cesena, confermando ancora l'assenza di movimenti migratori in gennaio in dette aree.
- Il sito internazionale di Citizen Science Eurobird Portal, raccomandato dalla Commissione Europea per l'aggiornamento dei Key concepts, indica che nel quadrante che include la Liguria si verifica una diminuzione nell'occupazione delle celle, seguita da un aumento nel periodo inizio febbraio-marzo, mentre nel quadrante a sud ovest la diminuzione delle celle si verifica dal 19 febbraio in poi. Questi dati dimostrano che i tordi sasselli abbandonano la Liguria dopo la fine di gennaio, mentre quelli svernanti più a sud attraversano il territorio ligure nella seconda-terza decade di febbraio <https://eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURILI/py2000>.

Il complesso di questi dati e pubblicazioni dimostra che nel mese di gennaio non si verifica migrazione prenuziale della specie in Liguria; tuttavia, l'Amministrazione ha scelto di chiudere la stagione venatoria alla specie il giorno 20 gennaio, in linea con l'indicazione dei KC, senza l'applicazione della decade di sovrapposizione che sarebbe comunque prevista dalla Guida UE.

Cesena

Per questa specie Regione Liguria ha compiuto un'approfondita analisi della letteratura e dei dati disponibili che dimostrano che la migrazione prenuziale ha inizio in febbraio e non in gennaio. Di seguito le evidenze:

- Uno studio con telemetria satellitare in Italia settentrionale, pubblicato nel dicembre 2023, ha dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale non avvengono prima del mese di febbraio-marzo, non essendosi verificato alcun movimento migratorio in gennaio (McKinlay et al., 2023c).
- La relazione 2021-2022 del CESBIN-Università di Genova conferma l'assenza di contatti visivi nei punti d'osservazione dislocati nella Regione Liguria delle specie tordo sassello e cesena, confermando ancora l'assenza di movimenti migratori in gennaio.
- I dati dell'indice di cattura per unità di sforzo (CPUE), elaborati dalla stagione 2006/2007 alla

stagione 2023/24 dimostrano che non vi è un aumento o diminuzione costante dell'indice nelle tre decadi di gennaio, supportando ancora l'ipotesi che non esistano movimenti migratori in gennaio nel territorio della Regione Liguria.

- Il sito EuroBirdPortal, raccomandato dalla Commissione Europea per la revisione dei KC, per queste due specie mostra che le celle occupate nel mese di gennaio sono relativamente costanti sia nel quadrante che include la Liguria sia in quello a nord-est di questa; ciò supporta la conclusione che non vi siano movimenti migratori di Cesena nel mese di gennaio (<https://eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURPIL/py2000>; <https://eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURILI/py2000>).
- Un'analisi ISPRA, condotta con la distribuzione degli inanellamenti, dimostra che nel confinante Piemonte l'inizio della migrazione avviene in febbraio (Imperio et al., 2018).
- La stessa Guida ISPRA alla Stesura dei Calendari Venatori, mai aggiornata, riporta testualmente nella parte relativa alla cesena che la migrazione prenuziale ha inizio in febbraio.
- Tutti i dati KC dei paesi mediterranei di latitudine simile all'Italia assegnano l'inizio della migrazione prenuziale della Cesena in febbraio e questo coincide con i risultati sperimentali ottenuti con le osservazioni e gli indici cattura in Liguria, con la telemetria satellitare, con la Citizen science e i dati delle regioni confinanti.

Il complesso di questi dati e pubblicazioni dimostra che nel mese di gennaio non si verifica migrazione prenuziale della specie in Liguria; anche per questa specie, l'Amministrazione ha scelto di chiudere la stagione venatoria il giorno 20 gennaio, in linea con l'indicazione dei KC, senza l'applicazione della decade di sovrapposizione che sarebbe comunque prevista dalla Guida UE.

- Germano reale *Anas platyrhynchos*, **gallinella d'acqua** *Gallinula chloropus*, **folaga** *Fulica atra*, **alzavola** *Anas crecca*, **codone** *Anas acuta*, **fischione** *Mareca penelope*, **mestolone** *Spatula clypeata*, **marzaiola** *Spatula querquedula*, **canapiglia** *Mareca strepera*, **frullino** *Lymnocyptes minimus* e **beccaccino** *Gallinago gallinago*

Secondo l'Istituto la stagione venatoria per le specie di uccelli acquatici sopra elencate non dovrebbe essere consentita prima dell'inizio di ottobre, mentre la caccia andrebbe chiusa al 20 gennaio 2027, con l'inizio della migrazione prenuziale per alcune specie.

L'Amministrazione regionale – pur non condividendole – si è allineata alle indicazioni dell'ISPRA relative alla chiusura della stagione venatoria, fissandola al 20 gennaio per tutte le specie acquatiche; si è discostata per quanto concerne l'avvio della stagione di caccia alle specie sopra indicate, fissato alla terza domenica di settembre, sulla base delle seguenti motivazioni:

- il parere ISPRA non fornisce studi né dati sperimentali a sostegno della proposta che dimostrino un effetto negativo dell'apertura della caccia alle specie citate alla terza domenica di settembre. Mancano nel parere ISPRA anche riferimenti alla realtà territoriale della Liguria;
- al contrario, le specie cacciabili nidificanti in Italia e in Liguria, che potrebbero subire un effetto negativo dall'apertura alla terza domenica di settembre, dimostrano una situazione di stabilità o incremento delle popolazioni con dati aggiornati al 2018 (report 2013-2018 art. 12 DIR 147/2009 CE - quaglia, pernice rossa, fagiano, colombaccio, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, marzaiola, canapiglia e tordo bottaccio - <https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary>);

- Pavoncella *Vanellus vanellus*

Per la pavoncella, l'ISPRA considera necessario il puntuale rispetto delle indicazioni contenute nel Piano di gestione nazionale, con l'attuazione da parte della Regione, entro il 2026, di specifiche azioni di tutela e di ripristino degli habitat idonei alla specie, nonché di programmi di monitoraggio mirati a determinare la consistenza numerica e i trend dei contingenti presenti nei diversi periodi dell'anno.

L'Istituto concorda con il numero massimo di capi abbattibili definito dalla Regione (16 individui), e ritiene che nel calendario venatorio debba essere specificato quale sistema di monitoraggio del prelievo si intenda applicare per consentire la tempestiva interruzione della caccia al raggiungimento del tetto prestabilito.

Infine, ritiene che anche per questa specie le date di inizio e di fine della stagione venatoria debbano essere le stesse previste per gli altri uccelli acquatici (1° ottobre 2026 – 20 gennaio 2027)

Per quanto riguarda l'attuazione di azioni di tutela e ripristino di habitat idonei alla specie, si sottolinea come il Piano di gestione nazionale individui, tra le azioni prioritarie per la salvaguardia degli habitat della pavoncella, l'inventario dei siti chiave per lo svernamento, il transito e la nidificazione della specie e la promozione, soprattutto in tali siti, di interventi quali la gestione di prati e pascoli, l'impianto di medicaie in prossimità di risaie e zone umide, il mantenimento di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, la gestione di rivi ed argini delle risaie. Gli indicatori relativi a dette azioni si riferiscono esclusivamente alle zone umide, e non viene assegnato un limite temporale per la loro realizzazione.

Lo stesso Piano esclude la nidificazione della specie in Liguria, mentre la stessa in inverno è "ampiamente distribuita nella quasi totalità del territorio nazionale, aree montane escluse".

Gli esemplari osservati in Liguria sono pertanto soggetti in migrazione o svernanti, che utilizzano i limitati habitat disponibili in un territorio spiccatamente montano: aree costiere, foci e rive di fiumi e torrenti (Coppo S., 1998).

Inoltre, sul territorio regionale sono assenti o rappresentate in misura estremamente ridotta le zone umide di pianura indicate nel Piano di gestione nazionale, come risaie e prati umidi.

Le limitate zone umide di interesse avifaunistico della Liguria sono concentrate lungo i corsi d'acqua, per lo più in prossimità della costa; oltre ad essere quasi totalmente interdette all'attività venatoria (o perché protette, o perché inserite in contesti urbanizzati), sono altresì in larghissima misura incluse nella rete Natura 2000 in qualità di Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

La maggior parte delle ZSC della Liguria sono dotate di piani di gestione, affidati alla responsabilità dei relativi Enti gestori ai sensi delle norme vigenti, che prevedono la realizzazione dei medesimi interventi di tutela e gestione delle zone umide indicati nel Piano di gestione nazionale della pavoncella.

L'attuazione delle misure previste nei piani di gestione delle ZSC, assieme al regime di protezione ampiamente assicurato dalle Misure di conservazione sito-specifiche, da Parchi naturali regionali, Oasi di protezione e Zone di ripopolamento e cattura, consente sin d'ora, pertanto, il sostanziale rispetto delle indicazioni relative agli habitat raccolte nel Piano di gestione nazionale della pavoncella, come richiesto dall'ISPRA.

In merito al monitoraggio della presenza degli esemplari svernanti, le informazioni presenti nella banca dati dell'Osservatorio ligure della biodiversità (Li.Bi.Oss.: <https://applibioiss.arpal.liguria.it/applibioiss/>) riportano 15 segnalazioni nel periodo 2015-2025, in prevalenza concentrate nel periodo invernale. Il sito di citizen science Liguriabirding.net raccoglie 473 osservazioni, effettuate da gennaio 2004 a marzo 2026.

Il modo occasionale con cui vengono effettuati gli avvistamenti della specie è indice di una presenza sporadica, che non permette di programmare un progetto di monitoraggio ad hoc dedicato agli esemplari di pavoncella svernanti o in migrazione, come richiesto dall'Istituto. Regione Liguria individuerà pertanto le metodologie più idonee per effettuare in modo efficace il monitoraggio degli individui svernanti. L'Istituto, peraltro, in questo caso così come per i miglioramenti ambientali, sembra riferirsi ad altre realtà regionali, nelle quali la specie è presente con consistenze maggiori e dove la caccia agli uccelli acquatici rappresenta un'attività diffusa e non limitata, come in Liguria, ad un numero ristretto di soggetti.

Per quanto sopra, il calendario venatorio regionale ritiene pienamente sostenibile l'ammissione di un minimo prelievo a carico della pavoncella, confermando il contingente massimo stagionale complessivo di 16 capi, definito sulla base delle indicazioni del Piano di gestione nazionale. Quale modalità di monitoraggio del prelievo è stabilito l'utilizzo obbligatorio del tesserino venatorio digitale per il prelievo della pavoncella, consentendone il monitoraggio degli abbattimenti in tempo reale.

Infine, il calendario recepisce l'indicazione dell'Istituto in merito alla chiusura della stagione venatoria della specie, individuando la stessa nella data del 20 gennaio 2027.

- **Moretta** *Aythya fuligula*

Per la Moretta l'ISPRA ribadisce la necessità di subordinarne la cacciabilità al recepimento delle indicazioni contenute nell'Allegato II al parere, chiedendo in particolare la definizione di un tetto massimo di 18 individui e l'indicazione di un sistema di monitoraggio del prelievo idoneo a verificarne il rispetto. L'Istituto ritiene infine necessario che nel testo del calendario venatorio sia ribadito che la caccia a questa specie non può essere esercitata nelle ZPS ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente del 17/10/2007.

Al riguardo, si osserva che anche in questo caso ISPRA non ha valutato le peculiarità proprie della Liguria ma ha fatto una proposta unica per tutte le regioni settentrionali, che hanno caratteristiche territoriali profondamente diverse. Tuttavia, in relazione al report allegato al parere ISPRA, si fa presente che il piano proposto da ISPRA è già attuato negli aspetti di maggiore significato biologico:

- la Liguria rientra tra le regioni settentrionali nelle quali il prelievo della moretta è considerato possibile dall'Istituto (punto 1);
- le indicazioni dell'Istituto relativamente alla restrizione del periodo di caccia dal 1° novembre al 20 gennaio sono recepite nel calendario venatorio in esame, mentre in merito alla caccia da appostamento fisso si fa presente che in Liguria non esistono appostamenti fissi per la caccia agli acquatici; la caccia a queste specie è svolta da pochi specialisti, principalmente in provincia della Spezia, e la restrizione a pochi cacciatori è già di fatto esistente. Pertanto, anche il punto 2 del piano proposto è attuato in Liguria;
- il divieto di caccia è chiaramente vigente all'interno di tutte le aree protette della Liguria, mentre non esiste l'istituto del "pre-parco" (punto 3);
- in merito al punto 5, si osserva che le disposizioni contenute nel Regolamento UE 2021/57 sono applicate nelle zone umide liguri rispondenti alle caratteristiche definite dall'articolo 31, comma 1 ter, della l. 157/92;
- il punto 6 non è applicabile alla Liguria, in quanto non sono documentate popolazioni nidificanti di moretta, di moretta tabaccata o di moriglione;
- il punto 7 non è applicabile alla Liguria in quanto, come visto, non esistono appostamenti fissi per il prelievo dell'avifauna acquatica;
- il limite giornaliero di 2 capi e il limite stagionale di 5 capi sono recepiti nel calendario venatorio della Regione Liguria (punto 8).

In attuazione delle indicazioni di ISPRA, il calendario venatorio regionale fissa un contingente massimo stagionale di 15 capi. Tale dato è stato calcolato, in linea con quanto indicato al punto 8 dell'Allegato II al parere, sulla base del 50% del valore medio degli abbattimenti registrati per le ultime tre stagioni venatorie nelle quali la specie è stata cacciata, ovvero 2021/2022 (48 capi) 2022/2023 (38 capi) e 2023/2024 (2 capi).

Tale numero è inferiore a quanto indicato dall'Istituto (18 capi), che nel suo calcolo non ha verosimilmente considerato i dati dell'ultima annualità disponibile.

Per quanto concerne la richiesta di indicare il sistema di monitoraggio, il calendario venatorio regionale si conforma all'indicazione dell'Istituto prescrivendo l'obbligo, per i cacciatori che intendano cacciare la moretta, di utilizzare il tesserino venatorio digitale, che consente il monitoraggio degli abbattimenti in tempo reale e la tempestiva sospensione del prelievo al raggiungimento del limite previsto.

Il rimanente punto 4 dell'Allegato II, "Stesura e attuazione di un piano regionale di miglioramento ambientale", riguarda iniziative di respiro pluriennale, la cui realizzazione - tenuto conto del minimo prelievo della specie effettuato in Liguria - sarà oggetto delle opportune valutazioni da parte dell'Amministrazione regionale.

Le proposte avanzate da ISPRA possono avere una validità in regioni in cui la Moretta tabaccata è presente come nidificante, le zone umide sono estese migliaia di ettari e i prelievi annuali di Moretta sono di alcune centinaia (Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto). In Liguria la media di capi abbattuti annualmente dal 2006 al 2023 è stata di 36 esemplari. Si comprende che su un totale di circa 12.000 cacciatori liguri siamo di fronte a un prelievo ristretto a pochissimi soggetti. Da ciò consegue che la proposta ISPRA nei riguardi della Liguria è eccessivamente dettagliata. A ciò si aggiungono le seguenti considerazioni sullo stato delle specie moretta tabaccata e moretta, che avvalorano ancora di più le scelte di Regione Liguria:

1. ISPRA converge per la specie moretta sulle posizioni di Regione Liguria espresse negli anni passati, eliminando la classificazione SPEC e citando correttamente le definizioni IUCN in Europa e a scala globale, così come la tendenza di aumento della popolazione svernante in Italia;
2. si fa presente che anche l'accordo AEWA, utilizzato da ISPRA per la richiesta di divieto di caccia a moriglione e pavoncella, prevede per la moretta la categoria C1, cioè quella delle specie comuni, non a rischio e per le quali la caccia non deve essere soggetta a particolari restrizioni;
3. ISPRA, tuttavia, non ha riportato che anche la tendenza della popolazione nidificante di moretta in Italia è giudicata in aumento, sia nel breve, sia nel lungo termine (https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Aythya+fuligula&reported_name=);
4. per quanto riguarda la moretta tabaccata, si osserva che anche in questo caso ISPRA converge sulle argomentazioni espresse da Regione Liguria negli anni passati, in particolare per quanto riguarda la tendenza all'aumento della popolazione svernante in Italia;
5. vi sono tuttavia anche altre classificazioni che attestano il cambiamento favorevole dello stato di conservazione della moretta tabaccata, quali la IUCN Red List sia in Europa (Least concern), sia a livello globale (Near threatened), e il Rapporto Articolo 12 della Direttiva 147/2009/CE, che dimostra un miglioramento nel breve termine delle popolazioni nidificanti in molti Stati dell'Unione Europea. (https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Aythya+nyroca&reported_name=);
6. a questi riferimenti si aggiungono i risultati del più affidabile programma di censimento degli uccelli acquatici in Europa e Africa, coordinato da Wetlands International, che attesta con pubblicazione del 2020 e dati aggiornati al 2023, che la specie è in incremento secondo i dati pluriennali dei censimenti invernali in Europa e Africa, cioè le popolazioni che interessano l'Italia e la Liguria durante le migrazioni (<https://iwc-wi.shinyapps.io/csr9/>).

Il suggerimento finale dell'Istituto, relativo all'inserimento di un richiamo al divieto di caccia alla moretta nelle ZPS, è fatto proprio dalla Regione Liguria ed introdotto nel calendario venatorio 2026/2027.

Per quanto sopra esposto Regione Liguria ritiene che il minimo prelievo di morette nel proprio territorio, l'assenza di popolazioni nidificanti di moretta tabaccata in Liguria, l'applicazione della maggior parte delle misure di gestione proposte da ISPRA per la caccia alla specie configurino un prelievo sostenibile che, come dimostrato dai dati di popolazione, consentono la conservazione favorevole sia della moretta, sia della congenere moretta tabaccata.

- **Cornacchia nera** *Corvus corone*, **cornacchia grigia** *C. cornix*, **ghiandaia** *Garrulus glandarius*, **gazza** *Pica pica*

L'Istituto sostiene che nel mese di gennaio la caccia dovrebbe essere consentita solo nella forma dell'appostamento. Non fornisce tuttavia alcuna motivazione a supporto di tale suggerimento, per cui Regione Liguria non ritiene di introdurre ulteriori limitazioni all'interno del proprio calendario venatorio.

- **Gallo forcello o fagiano di monte** *Tetrao tetrix*

ISPRA suggerisce di pianificarne il prelievo sulla base del monitoraggio annuale delle popolazioni, adottando – in caso di piani numericamente inferiori alle 10 unità - metodi che assicurino il non-superamento del tetto di abbattimenti previsto.

Per questa specie la Regione prevede quale arco temporale per la caccia il periodo compreso fra il 1° ottobre e il 30 novembre, come stabilito dalla l. 157/1992.

Annualmente il Comprensorio Alpino Imperiese, unica realtà ligure in cui il gallo forcello è oggetto di prelievo, effettua il censimento primaverile alle aree di canto (da fine aprile a metà maggio) e il censimento estivo, con cani da ferma, nella seconda metà del mese di agosto, in modo da evitare di arrecare disturbo ai nuovi nati.

Il piano di prelievo è autorizzato dalla Regione Liguria; viene redatto sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati e contiene le modalità di comunicazione dell'abbattimento dei capi per la sospensione tempestiva del prelievo, quindi in armonia con il vigente Piano di gestione nazionale.

Il Comprensorio Alpino Imperiese ha inoltre realizzato significativi interventi di miglioramento ambientale, finalizzati all'incremento della presenza di habitat idonei ad ospitare il gallo forcello e a favorirne la riproduzione, così come previsto dal Piano di gestione nazionale. La relativa documentazione potrà essere resa disponibile all'ISPRA per le opportune considerazioni.

- **Cinghiale** *Sus scrofa*

La Regione ha individuato per la caccia al cinghiale il periodo dal 1° ottobre al 31 gennaio, nel rispetto dell'arco temporale previsto dall'articolo 18 della l. 157/1992, come recentemente modificata con l. 101/2024; ISPRA ritiene condivisibile tale periodo per il prelievo in forma collettiva nelle aree indenni dal virus della peste suina africana (PSA).

In linea con quanto evidenziato dall'Istituto, il prelievo del cinghiale potrà svolgersi esclusivamente sulla base della zonizzazione del territorio regionale - area indenne, zona soggetta a restrizioni I, zona soggetta a restrizioni II, come definita dai regolamenti di esecuzione della Commissione UE che stabiliscono misure speciali di controllo della PSA – e nel rigoroso rispetto delle misure di contrasto ed eradicazione della PSA definite a livello nazionale, in particolar modo dal Commissario Straordinario alla PSA.

H) Caccia con il falco

L'Istituto non ritiene opportuna l'assimilazione della caccia con il falco alla caccia con il cane da ferma per quanto riguarda località, specie, modi e giorni.

Rispetto a tale osservazione, che non è supportata da alcuna motivazione, occorre solo precisare che il calendario venatorio regionale non fa che ribadire quanto stabilito dall'art. 31 della l.r. 29/1994, il quale, al comma 5, dispone che "La caccia con i falconiformi è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'impiego dei cani da ferma".

Considerata infine l'esiguità dei praticanti la falconeria, non si ritiene necessaria né utile la previsione di ulteriori restrizioni per tale forma di caccia estremamente specializzata e dal limitato impatto.

I) Carnieri massimi consentiti

L'Istituto suggerisce di indicare un limite di carnieri stagionale per cacciatore per i turdidi, sottoposti a forte pressione venatoria, ed in particolare per il tordo sassello, in considerazione dello stato di conservazione sfavorevole, prendendo a riferimento le statistiche degli abbattimenti delle precedenti stagioni di caccia.

Per gli uccelli acquatici, alla luce della discrepanza tra carnieri e capi abbattuti nelle passate stagioni venatorie, l'ISPRA ritiene che la gestione debba essere basata sulla riduzione del disturbo arrecato dalla caccia, stabilendo limitazioni nelle forme e nei tempi del prelievo, piuttosto che sulla sola limitazione del carnieri individuale.

Per la pernice rossa, secondo l'Istituto il prelievo dovrebbe avvenire esclusivamente sulla base di assegnazione dei capi abbattibili ai singoli cacciatori, a seguito di una valutazione mediante censimenti su aree campione, per non compromettere lo stato di conservazione delle popolazioni locali. Per il fagiano di monte, l'ISPRA indica la necessità di sopprimere i limiti di carnieri, dando applicazione al piano di gestione della specie.

Dopo approfondita analisi dei dati, Regione Liguria non considera condivisibili le proposte di ISPRA per le seguenti ragioni.

La richiesta ISPRA di indicare un carnieri stagionale per i turdidi non è basata su documenti che attestino un effetto negativo della caccia svolta in Liguria sulle specie merlo, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena, bensì su una affermazione generica *"Per i turdidi sarebbe opportuno indicare un limite di carnieri stagionale per cacciatore, in relazione alla forte pressione venatoria a cui sono sottoposte le popolazioni che transitano e svernano nella regione. Fissare i limiti di carnieri stagionali risulta particolarmente importante soprattutto nel caso del tordo sassello, in considerazione dello stato di conservazione sfavorevole"*. Come è evidente, la proposta ISPRA è priva di qualsiasi riscontro sperimentale o dato demografico riguardante le specie che dimostri la tesi che il numero di capi abbattuti in Liguria non sia sostenibile. Al contrario, i dati scientifici dimostrano che i limiti giornalieri in vigore in Liguria da almeno 30 anni, non hanno causato alcun declino delle popolazioni delle tre specie:

1. Il merlo, il tordo bottaccio, il tordo sassello e la cesena sono tutti classificati "Least concern" dall'IUCN sia a livello globale, sia a livello europeo, come già osservato nelle "Indicazioni di carattere generale sullo svolgimento dell'attività venatoria"), ovvero specie comuni e non a rischio, in buono stato di conservazione.

2. Il merlo, il tordo bottaccio e la cesena non sono stati presi in considerazione dalla Commissione europea per valutare la sostenibilità del prelievo su 33 specie di uccelli migratori giudicati in declino, non essendo specie in diminuzione. Per quanto riguarda il tordo sassello, è stata compiuta l'analisi, ma la specie non è stata scelta tra quelle che necessitano di piano di prelievo adattativo. Successivamente a questo processo il tordo sassello è stato oggetto nel 2025 di una modifica migliorativa dello stato di conservazione a livello globale da parte dell'IUCN passando da "Near threatened" a "Least concern", come sopra ricordato. Ciò significa che oggi il tordo sassello non è più considerata una specie in declino ma, al contrario, in uno stato favorevole di conservazione.
3. Il merlo, il tordo bottaccio e la cesena sono giudicati "Sicuri" anche in Unione europea dal Rapporto Articolo 12 2013-2018:
https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Turdus+merula&reported_name=
https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Turdus+philomelos&reported_name=
https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Turdus+pilaris&reported_name=

Il tordo sassello è giudicato in declino in Unione europea, ma questo territorio ospita una frazione minima della popolazione europea, e tale definizione è avvenuta prima del cambio di classificazione IUCN avvenuto nel 2025.

Quanto sopra esposto dimostra che anni e anni di caccia intensa in Liguria alle quattro specie, regolata con i soli limiti di prelievo giornalieri, non hanno indotto alcun declino nelle popolazioni, che si sono mantenute in uno stato favorevole per decenni, anche con prelievi nettamente superiori negli anni passati a causa del numero decisamente superiore di praticanti in Liguria.

Questo data dimostra in modo evidente che la caccia a queste specie è sostenibile e che la regolamentazione del prelievo in Liguria è stata corretta.

Si ricorda infine che l'articolo 18 comma 4 della legge 157/92 prevede che le regioni fissino i limiti di prelievo per specie per ogni giornata di caccia, senza alcuna menzione di limiti stagionali.

Per questi motivi la richiesta ISPRA può essere rigettata per merlo, tordo bottaccio e cesena mentre, per sola cautela sul tordo sassello in relazione alla classificazione in Unione europea, e considerando il miglioramento dello stato di conservazione, il prelievo massimo stagionale di 95 capi può essere prudenzialmente condiviso e confermato.

Per quanto riguarda le osservazioni di ISPRA sugli uccelli acquatici in merito a limitazioni dei carnieri e disturbo derivante dalla caccia, si fa presente quanto segue:

- i dati delle presenze invernali degli uccelli acquatici in Liguria trasmessi da ISPRA danno una valutazione della tendenza delle varie specie acquatiche con un confronto fra due periodi. Questo consente di valutare in un arco di 10 anni l'evoluzione delle presenze di uccelli acquatici in Liguria. Per i Podicipediformi, le specie più comuni quali lo svasso maggiore, la strolaga mezzana e il tuffetto dimostrano un aumento dal periodo 2009-2014 al 2010-2019, i Ciconiformi dimostrano una generale stabilità per le specie airone cinerino, garzetta, airone bianco maggiore, mentre la cicogna bianca è presente con medie inferiori a 1 soggetto in entrambi i periodi, essendo specie svernante in Africa. Per i Caradriiformi si notano presenze molto scarse in entrambi i periodi per

varie specie ma senza diminuzioni (piro-piro piccolo, pantana, beccaccino, voltapietre, pivieressa, piro-piro culbianco), mentre solo per la pavoncella vi è una diminuzione di circa 25 soggetti, del tutto spiegabile con l'aumento delle temperature invernali nel secondo periodo d'indagine, che trattengono in Nord Europa alcune specie di uccelli migratori, limitandone le presenze in Italia. I Gruiformi sono rappresentati in Liguria da folaga, gallinella d'acqua, porciglione e gru. Anche in questo caso, la folaga e il porciglione sono aumentati, mentre la gallinella d'acqua è rimasta stabile. La gru, così come la cicogna bianca, è presente con una media inferiore a 1 individuo in entrambi i periodi. Per quanto riguarda gli altri due ordini, Accipitriformi e Passeriformi, gli ultimi non sono oggetto di censimento mentre per i primi è censito solo il falco di palude, anch'esso presente con medie inferiori a 1.

- Le aree umide in Liguria sono al 90% protette, di conseguenza l'avifauna acquatica gode di migliaia di ettari di fiumi, laghi dell'entroterra, foci e costa del mare del tutto indisturbati dall'attività dei cacciatori. I dati di censimento forniti dall'ISPRA dimostrano che la pianificazione in atto è corretta, poiché le presenze delle specie in Liguria si mantengono stabili o in aumento per la maggior parte delle specie.
- Non è inoltre chiaro per quale motivo ISPRA sostenga che la discrepanza fra i limiti di prelievo stabiliti dal calendario venatorio e i dati di carniere presenti nei tesserini dovrebbe portare a una regolamentazione specifica della caccia nelle aree umide. Come sopra descritto, il 90% delle aree umide in Liguria è chiuso alla caccia e i dati di monitoraggio dimostrano una situazione favorevole. ISPRA non considera l'orografia specifica della Regione Liguria e la tutela stringente dei territori umidi messa in atto da anni dall'Amministrazione.

La scarsità di zone umide utilizzabili per la caccia - o perché protette, o perché inidonee ad ospitare specie di interesse venatorio - fa sì che i cacciatori liguri siano orientati verso altre forme di caccia, e ciò spiega il numero limitato di abbattimenti di uccelli acquatici.

L'Amministrazione regionale non ritiene quindi condivisibile l'introduzione di ulteriori limitazioni, non solo al carniere individuale, ma anche alle forme e ai tempi del prelievo, che sarebbero in teoria finalizzate alla riduzione di un disturbo irrilevante, visto il numero esiguo di cacciatori che possono essere interessati, in modo occasionale, alla caccia agli uccelli acquatici.

Le modalità di attuazione del prelievo della pernice rossa nella maggior parte del territorio regionale, con un ruolo preponderante rivestito dalle immissioni effettuate dagli ATC, non sono compatibili con l'assegnazione dei capi ai singoli cacciatori come prospettato dall'Istituto. Per tale motivo, allo stato attuale non è possibile accogliere l'indicazione dell'ISPRA. Si evidenzia tuttavia come siano presenti sul territorio regionale realtà (ATC o Aziende faunistico-venatorie) in cui la gestione si sta orientando verso un prelievo basato sul monitoraggio della consistenza della specie, propedeutico alla redazione di piani di prelievo che contemplano anche l'assegnazione dei capi ai singoli cacciatori.

Infine, il parere ISPRA indica la necessità di rimuovere il limite di carniere per il fagiano di monte. Tale specie, diffusa in Liguria solo nelle zone alpine dell'estremo ponente, è presente con popolazioni attentamente monitorate, per la quale sono redatti piani di prelievo di modesta entità; in tale contesto il mantenimento del limite di prelievo giornaliero di un capo appare misura utile alla conservazione e alla gestione del galliforme, e non sembra confliggere con gli obiettivi di attuazione del Piano di gestione della specie.

Articolo 2 – Limitazioni all'attività venatoria

- Limitazioni nell'utilizzo di munizionamento a base di piombo

Per quanto concerne il divieto di utilizzo e trasporto di munizionamento contenente piombo all'interno delle zone umide, questa Amministrazione ha provveduto a dare informazione puntuale e mirata al mondo venatorio circa la localizzazione delle aree sottoposte al divieto sulla base dei criteri di individuazione attualmente vigenti; ciò in considerazione dell'esiguità dell'estensione delle stesse sul territorio regionale, che coinvolgono settori estremamente limitati, così come limitato è il numero di cacciatori potenzialmente interessati.

In merito al superamento graduale di tale genere di munizionamento sull'intero territorio regionale, attraverso sensibilizzazione dei cacciatori e/o restrizioni progressive, si evidenzia come la disciplina di armi e munizioni non rientri tra le materie di competenza regionale.

Articolo 3 - Tesserino per l'esercizio venatorio

Relativamente al tesserino venatorio le ipotesi formulate dall'ISPRA saranno attentamente valutate al fine della loro eventuale introduzione quali modifiche alla l.r. 29/1994, la quale attualmente prevede che il rilascio dello stesso sia subordinato alla riconsegna di quello usato dal richiedente nella precedente stagione venatoria (articolo 38, comma 5).

VALUTAZIONI SU ALTRI TEMI DI PARTICOLARE RILIEVO

- Influenza aviaria

ISPRA suggerisce di riportare nel calendario venatorio regionale le disposizioni fornite dal Ministero della Salute in merito all'influenza aviaria.

Considerate le specifiche finalità del Calendario venatorio, si ritiene di non accogliere il suggerimento dell'Istituto, ritenendo più efficace il dispiegamento di puntuali azioni informative rivolte ai cacciatori e agli altri cittadini, che potranno essere attivate a seguito delle indicazioni che perverranno dalle Autorità competenti in materia sanitaria.

- Segnalazione a ISPRA di uccelli inanellati

L'Istituto invita ad aggiungere nel testo del calendario l'obbligo di comunicazione, all'ISPRA stesso, dell'eventuale rinvenimento di uccelli inanellati.

Tale obbligo è già contenuto nell'articolo 45, comma 6 della l.r. 29/1994 ed è pertanto noto da oltre un trentennio; un suo ulteriore richiamo nel Calendario venatorio non è sembrato opportuno, al fine di non appesantire lo stesso con indicazioni non strettamente pertinenti allo svolgimento della stagione venatoria.

- Mobilità venatoria e registrazione dei prelievi effettuati fuori Regione

L'Istituto raccomanda di limitare la mobilità venatoria all'interno della regione e di mantenere bassa la quota di cacciatori residenti in altre regioni ammessi ad esercitare l'attività venatoria. Segnala inoltre l'esigenza che i capi abbattuti fuori regione siano riportati sul tesserino venatorio e che siano acquisiti i dati relativi ai capi abbattuti in Liguria da cacciatori residenti in altre regioni.

Entrambi i temi non sono materia del calendario venatorio.

Al riguardo si sottolinea che la mobilità venatoria all'interno della Liguria è regolamentata dalla l.r. 29/94 sulla base del principio di caccia programmata introdotto dalla l. 157/1992. L'impatto di eventuali spostamenti di cacciatori che avvengano in tale quadro normativo è di per sé limitato da due fattori principali: il progressivo calo dei praticanti l'attività venatoria, direttamente correlato ad una riduzione della pressione venatoria, e il forte legame con il territorio che caratterizza la maggior parte dei cacciatori liguri.

Il tesserino venatorio della Regione Liguria consente la registrazione, come auspicato, dei capi abbattuti fuori regione; tuttavia, il completo interscambio di dati tra le Regioni non appare realizzabile con gli strumenti attualmente a disposizione e in assenza di un sistema unificato di raccolta dei dati di prelievo venatorio.

ALLEGATO I

Il caso della tortora selvatica *Streptopelia turtur* come esempio per favorire la ripresa demografica dell'allodola *Alauda arvensis*

In merito al suggerimento dell'ISPRA di disporre una moratoria temporanea del prelievo dell'allodola si rinvia alle osservazioni sviluppate al paragrafo "Allodola *Alauda arvensis*".

Considerazioni sul processo di aggiornamento del Key Concepts Document (KCD) e sulle date di chiusura della stagione venatoria per gli uccelli con particolare riferimento alle specie migratrici

Con nota della Commissione Europea – Direzione Generale Ambiente Biodiversità Conservazione della Natura prot. 1182686 del 14 febbraio 2025, ad oggetto "Aggiornamento del documento "Key Concepts", inviata al MASE e da questo alle Regioni Italiane, sono stati modificati i Key concepts per l'Italia limitatamente alle specie alzavola, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena, posticipando le date di inizio della migrazione prenuziale di una decade, quindi nella terza decade di gennaio per alzavola, tordo sassello e cesena, e nella seconda decade per il tordo bottaccio. Quanto riportato da ISPRA nell'Allegato I al parere non corrisponde alla realtà dei fatti.

Come descritto nella stessa nota e nell'Allegato, le variazioni sono state predisposte da ISPRA, che ha re-interpretato i dati dell'Atlante delle Migrazioni utilizzando la seconda curva isocrona e non più la prima come negli anni passati. Di seguito il passaggio estratto dalla lettera della Commissione sopra citata: *"La relazione tecnico-scientifica allegata alla nota, elaborata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), descrive chiaramente l'analisi alla base della richiesta di aggiornamento, motivata dall'esigenza di individuare meglio l'inizio effettivo della migrazione prenuziale e di limitare le discrepanze più evidenti nelle decadi di inizio della migrazione prenuziale tra Paesi limitrofi"*.

Tale modifica di approccio certifica il quarto cambiamento d'idea da parte di ISPRA sulle date d'inizio migrazione per queste specie, avvenuto nell'arco di pochi anni e senza specifiche pubblicazioni scientifiche a riguardo. A partire dal 2024, nel parere reso sulla bozza di calendario venatorio della Regione Liguria, ISPRA si esprime così: *"I dati italiani, peraltro, hanno trovato piena conferma dal modulo "Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC" dell'Atlante Europeo della Migrazione. In tale modulo sono state elaborate mappe isocrone della migrazione per ciascuna specie cacciabile nell'Unione Europea utilizzando un modello innovativo..."*. Quindi ISPRA smentisce quanto affermato nei pareri delle stagioni precedenti, e le date d'inizio migrazione non sono più confermate dai dati dell'Atlante, ma questi vengono reinterpretati e modificati avanzando la decade per le quattro specie citate. Questa modifica segue precedenti cambiamenti che hanno fatto oscillare la posizione dell'ISPRA sulle decadi d'inizio migrazione (ad esempio per il tordo bottaccio) fra la seconda di gennaio (fino al 2016) poi alla terza (marzo 2017), poi

alla prima (ottobre 2018) e oggi nuovamente alla seconda. Un ulteriore cambiamento rispetto al parere sul calendario della precedente stagione riguarda l'applicazione della decade di sovrapposizione. Infatti, mentre fino a due anni fa, con KC per il tordo bottaccio nella prima decade di gennaio e nella seconda per tordo sassello e cesena, ISPRA utilizzava detta decade per proporre la chiusura al 10 gennaio, oggi non la ritiene più applicabile e propone la chiusura sempre al 10 gennaio nonostante le modifiche dei KC consentano, con lo stesso metodo dell'anno scorso, la chiusura al 20 gennaio. Appare evidente che tali cambiamenti rendono inaffidabile il parere ISPRA sul punto da parte della Regione Liguria.

In relazione a quanto descritto da ISPRA nell'Allegato tecnico si fa presente che la ricostruzione del processo di revisione dei KC riportato da ISPRA non corrisponde alla realtà dei fatti, così come la descrizione delle motivazioni sulle differenze nella determinazione della decade d'inizio migrazione fra Italia e Francia. In particolare:

Il processo di revisione del KCD, iniziato nel 2018 e conclusosi nel 2021, diversamente da quanto sostenuto da ISPRA, fu caratterizzato da una gestione poco partecipativa e soprattutto i risultati non furono realmente e formalmente condivisi, come preliminarmente indicato agli Stati Membri dalla Commissione UE. Sebbene la maggior parte delle responsabilità nello svolgimento di tale processo di revisione siano da attribuire all'ex MITE (ora MASE), ciò non dovrebbe legittimare l'ISPRA ad una ricostruzione difforme dei fatti nei pareri sui calendari venatori ("Procedura adottata per la determinazione delle date di inizio della migrazione").

La riunione iniziale del 17.10.2018 a Roma non fu una discussione, ma un'audizione, con semplice esposizione dei documenti ISPRA e delle valutazioni delle Associazioni venatorie, senza alcun confronto tecnico. L'incontro tecnico del 19.10.2018, organizzato alle ore 20:30 del giorno 17, in tutta fretta, non consentì la presenza dei rappresentanti delle Regioni e dei ricercatori che avevano svolto diversi studi, e fu una mera esposizione dei punti di vista, senza registrare la disponibilità di ISPRA a modificare le proprie posizioni. La riunione del 26.10.2018 fu un'altra audizione che confermò la volontà dell'ex MITE di ascoltare solo il punto di vista dell'ISPRA. In detta riunione e in successive lettere, il rappresentante dell'ex MIPAAF (oggi MASAF), le Regioni e le Associazioni venatorie chiesero di prolungare il confronto e l'ex MIPAAF di poter valutare ancora i contenuti dei documenti di modifica dei KC prima dell'invio. Ciò non avvenne e l'ex MITE inviò, di sua diretta responsabilità ed iniziativa politica, i dati ISPRA alla Commissione. Inoltre, va ricordato che l'ISPRA non presentò soltanto le valutazioni sulle 5 specie oggetto delle richieste di modifica ma, a riunioni già concluse, quindi senza alcuna condivisione con Regioni, ex MIPAAF e portatori d'interesse, cambiò il dato KC anche per le specie gallinella d'acqua e oca selvatica, consolidando un anticipo rispettivamente di 5 decenni e 1 decade.

Il resoconto di ISPRA sulle discrepanze sorte tra Francia e Italia nell'interpretazione della Direttiva 147/2009/CE (lettera b, *"Discrepanze tra i periodi indicati dagli Stati Membri"*) non è corretto. Le posizioni francesi non sono affatto basate sulla valutazione che gli spostamenti in periodo prenuziale interessino "una frazione significativa delle popolazioni", ma al contrario sulla distinzione fra movimenti invernali non migratori (erratismi per ragioni climatiche/alimentari, dispersione, etc.) e l'accertato inizio della migrazione prenuziale. Comportamenti non migratori che ISPRA erroneamente non ha inteso valutare, anche a fronte delle critiche di parte francese. È necessario sottolineare che tale importante distinzione è citata esplicitamente anche dalla Commissione UE nei testi di commento al Key Concepts Document. Allo stesso modo, non corrisponde al vero che la Francia abbia applicato una soglia del 5% dei movimenti sopra la quale considera iniziata la migrazione prenuziale. Al contrario, è l'ISPRA che ha attribuito acriticamente a migrazione prenuziale dei movimenti invernali (come riconosciuto anche dalla Commissione) per ragioni alimentari o climatiche o per dispersione (movimenti e comportamenti non considerati poiché nemmeno sottoposti ad analisi preliminare dei dati). Questa possibilità di confusione è esplicitamente descritta dalla Commissione nel KCD, proprio a spiegazione delle discrepanze fra alcuni dati italiani e i corrispettivi dati dei restanti Paesi mediterranei. D'altra parte, gli uccelli in fase di dispersione/erratismo e quelli in migrazione non sono separati tra loro, per cui Fandos e coll. (2022),

ad esempio, hanno ritenuto necessario escludere gli individui inanellati, catturati o recuperati durante l'inizio della stagione riproduttiva, poiché i movimenti non migratori potevano essere potenzialmente confusi con i movimenti di migrazione.

Su questo tema merita una specifica considerazione la sentenza della Corte Europea del Caso C-435/92, che ISPRA prende costantemente a riferimento sul piano metodologico, ma che in effetti considera solo in modo parziale, allo scopo di sostenere la tesi per la quale varrebbero anche i singoli casi. Questo, nonostante la sentenza reciti testualmente che i casi isolati di individui che iniziano la migrazione possono essere trascurati, di seguito il testo: "(Directive) requires total cessation of hunting as soon as migration begins, save in exceptional cases (isolated specimens commencing migration)". Criterio che è stato espressamente confermato anche nella successiva sentenza della medesima Corte nella causa C-38/99, secondo la quale la Direttiva Uccelli "imporrebbe una chiusura rigorosa della caccia fin dall'inizio del fenomeno migratorio, con la sola esclusione di fenomeni eccezionali (esemplari isolati che iniziano la migrazione)". Ed è proprio sui casi "più precoci", come ammesso esplicitamente sul piano metodologico da ISPRA, che si basano i KC2021 italiani, benché si tratti di movimenti di incerta determinazione migratoria (non essendo stati nemmeno sottoposti a specifiche analisi preliminari). Parallelamente si può richiamare anche il Tribunale dell'Unione Europea che, fino dalle sentenze del 27.10.2017 (Causa T-562/15 e Causa T-570/15), ha avuto modo di sottolineare che i dati Key Concepts "non hanno carattere giuridicamente vincolante ma possono tutt'al più costituire, in ragione dell'autorità scientifica di cui godono i lavori di detto comitato [ORNIS] e a meno che non venga fornita prova scientifica contraria, una base di riferimento per valutare se una regola sia conforme ad una determinata disposizione della Direttiva 2009/147/CE". Viceversa, ISPRA si fa interprete, ancora una volta impropriamente, nel parere rilasciato alla Regione Liguria anche del presunto approccio alla materia seguito dalla Commissione, scrivendo: "3) Il KCD rappresenta il riferimento della Commissione Europea per valutare il rispetto dell'art. 7.4 della direttiva 2009/147/CE da parte di ogni Stato Membro" (Allegato I, c. Definizione delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria).

In definitiva, se dal punto di vista giuridico tutti gli uccelli in migrazione prenuziale hanno nominalmente diritto alla tutela prevista dalla Direttiva Uccelli e dalla Legge n. 157/92, dal punto di vista scientifico (quindi relativamente alle competenze di ISPRA) la procedura necessaria per tradurre in dati e regole certe (come nel caso del KCD), i movimenti degli animali presi a riferimento, dovrebbe basarsi su informazioni necessariamente attendibili, in numero statisticamente sufficiente ed elaborate con criteri corretti e accreditati dalla comunità scientifica.

Rimangono inoltre le perplessità, già esposte nelle delibere delle scorse stagioni, sull'Atlante delle Migrazioni, nonostante i cambiamenti operati da ISPRA nell'interpretazione dei dati della stessa fonte. Le debolezze scientifiche presenti nell'Atlante possono essere così riassunte:

1. Mancanza del dataset utilizzato, si tratta di una debolezza forte, poiché gli stessi Autori dichiarano di avere compiuto una selezione dei dati grezzi EURING, in base a diversi parametri.
2. Utilizzo di una soglia di 100 km di spostamento; tale distanza è troppo breve soprattutto in relazione all'utilizzo delle ricatture inter-annuali, poiché un individuo può essersi soffermato a svernare più a Nord in un dato anno rispetto a quello d'inanellamento.
3. Scarsa accuratezza intrinseca nelle date di ricattura, poiché derivanti dal contributo dei comuni cittadini, che possono non riflettere la data effettiva di decesso o ritrovamento. Anche differenze di pochi giorni possono essere significative dal punto di vista dell'analisi e delle conclusioni conseguenti.

4. L'Atlante delle Migrazioni e i K.C. italiani 2021 classificano come movimenti migratori prenuziali anche delle ricatture "southbound".
5. Utilizzo delle ricatture inter-annuali di uccelli inanellati, al fine di aumentare il campione.
6. Utilizzo di archi temporali troppo dilatati per quanto riguarda le date d'inanellamento (1° agosto-31 marzo).

Nel complesso, quindi, è del tutto evidente quanto siano inaffidabili i riferimenti fatti dall'ISPRA all'Atlante europeo delle migrazioni, come dimostrato dal cambiamento avvenuto da un anno all'altro e dalle debolezze sopra esposte.

Come sopra richiamato, il giudice europeo ha affermato che i Key Concepts *"non hanno carattere giuridicamente vincolante ma possono, tutt'al più, costituire, in ragione dell'autorità scientifica di cui godono i lavori di detto Comitato [ndr. Comitato Ornithologia] e a meno che non venga fornita prova scientifica contraria, una base di riferimento per valutare se una regola sia conforme ad una determinata disposizione della direttiva 2009/147"* (si veda punto n. 67, ordinanze Tribunale U.E., Sez. IV, 27/10/2017, in cause T-561/15 e T-570/15).

I Key Concepts possono quindi essere disattesi dalle Amministrazioni dei Paesi membri nel caso in cui vi siano risultanze scientifiche di segno opposto.

Alla luce di quanto sopra, lascia a maggior ragione perplessi l'affermazione di ISPRA secondo cui le regioni – pur se in possesso di dati scientifici seri, aggiornati e riferiti al rispettivo territorio – non potrebbero avvalersi della c.d. decade di sovrapposizione ai sensi del par. 2.7.2. e 2.7.9, legittimata dal parere del CTFVN, e dei paragrafi 2.7.3. e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE (v. punto 2, Allegato I parere ISPRA).

In effetti, tale presa di posizione non risulta in linea con quanto previsto dalla citata Guida e con quanto ripetutamente affermato dalla Giustizia amministrativa (v. punto 2, sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 4/8/2022, n. 6916 con riferimento alla sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. II, 23/1/2016, n. 105) e dalla Corte di Giustizia UE (v. ordinanze Tribunale U.E. sopra citate).

In questo quadro la Regione Liguria sceglie di analizzare approfonditamente tutte le fonti bibliografiche e scientifiche, inclusi i propri studi in atto da anni, per stabilire la data d'inizio migrazione prenuziale per le specie sopra elencate, e di seguire i documenti interpretativi "Guida alla Disciplina della Caccia UE" e il completo documento KC 2021.

La lettera c *"Definizione delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria"* presente nell'Allegato tecnico al parere ISPRA riprende concetti già controdedotti in precedenza, tuttavia si puntualizza quanto segue:

- Istruttoria del processo di revisione del documento KC 2021. Si veda il punto precedente, l'istruttoria non ha rispettato le raccomandazioni della Commissione europea nei termini di condizione e scala di priorità nei riferimenti scientifici utilizzati.
- Definizione dei periodi sensibili e pareri sui calendari venatori. La Regione Liguria auspica una revisione completa del documento KC, sapendo bene che la decisione spetta al MASE e non all'ISPRA. Ciò non toglie che l'Ente regionale sia per legge deputato alla gestione della fauna e possa, quale ente elettivo, utilizzare le fonti scientifiche che più ritiene valide e aggiornate, come confermato dal Tribunale dell'Unione europea.
- Valutazioni ISPRA sulla telemetria satellitare. ISPRA espone che questa metodica non consentirebbe di ottenere informazioni attendibili sull'inizio della migrazione prenuziale a causa del basso numero di individui marcati e a causa dell'impatto del trasmettitore sulle condizioni fisiche degli uccelli.

- Tali valutazioni non sono condivisibili considerando la mole di studi scientifici pubblicati e il fatto paradossale che ISPRA stesso da anni utilizza questa metodica per lo studio delle migrazioni sulla beccaccia, sulla pavoncella, sul germano reale, sul codone e sul tordo bottaccio. Appare francamente sconcertante che ISPRA dichiari che i dispositivi satellitari rendano invalide le ricerche e nello stesso tempo le realizzi in proprio.
 - L'articolo citato da ISPRA di Bodey et al., 2018, non tratta in alcun modo dell'influenza del trasmettitore sull'inizio della migrazione. Sono stati verificati piccoli effetti sulla sopravvivenza, la riproduzione, il successo riproduttivo e la durata dei viaggi di foraggiamento, ma nessun effetto sulla massa corporea, cioè sul parametro che misura le condizioni fisiche. Quindi l'articolo non è informativo per considerare che i trasmettitori peggiorino le condizioni fisiche degli uccelli marcati.
 - Al contrario, tre studi hanno dimostrato assenza di differenza nelle date di partenza per la migrazione fra uccelli marcati con questi dispositivi e uccelli inanellati, oppure di differenze di un solo giorno (Hupp et al., 2015, Lameris et al., 2018, Eberhart-Hertel et al., 2025). Si segnala che l'ultimo studio citato ossia il più recente, ha utilizzato gli stessi dispositivi applicati sui tordi in Sardegna negli studi sulla telemetria satellitare dell'Università di Milano sopra citati.
 - Tale tecnologia è oggi alla base dello studio delle migrazioni, poiché consente di conoscere le posizioni degli individui con cadenza quasi giornaliera e tracciare per questo gli spostamenti con accuratezza non raggiungibile con nessun'altra metodica. Non è un caso che questo metodo di studio sia ormai affermato in tutto il mondo con ben 9.755 studi in corso, 1.633 taxa studiati, 9,8 miliardi di localizzazioni e 5.094 proprietari di dati (<https://www.movebank.org/cms/movebank-main>).
 - In merito alla determinazione dell'inizio dei movimenti migratori e al campione di individui, si fa presente che nel caso della beccaccia si è arrivati a 178 soggetti marcati e 99 tracciati, e ad alcune decine per le altre specie e i risultati collimano con i KC degli altri paesi UE, confermando la validità del metodo e il fatto che i KC italiani hanno in realtà confuso i movimenti invernali erratici con la migrazione vera e propria.
 - La posizione ISPRA di critica all'utilizzo di trasmettitori satellitari va inoltre contro gli stessi pareri rilasciati dallo stesso Istituto alle Università di Milano, Padova e Pisa, in cui autorizza la ricerca, precisando qual è il peso del dispositivo compatibile con la buona salute dell'animale.
 - ISPRA appare ignorare che diversi individui muniti di trasmettitore satellitare, nell'ambito degli studi compiuti con le Università di Milano, Pisa, Bari, hanno compiuto voli migratori di migliaia di chilometri, e in diversi casi hanno trasmesso per più annualità e cicli di migrazione, dimostrando di essere in condizioni di salute ottimali (Tedeschi et al., 2019, Arizaga et al., 2014, Rubolini 2021, 2022, McKinlay & Rubolini, 2023). È una legge di Natura che ISPRA omette, che gli animali selvatici in cattivo stato di salute non sopravvivano essendo tutti gli uccelli oggetto di predazione da parte di numerosi uccelli rapaci e mammiferi.
- 1) Definizione dei periodi sensibili per porzioni di territorio riferite ai territori regionali. L'argomentazione ISPRA non è convincente. I paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE stabiliscono in modo chiaro che le regioni degli Stati membri possono discostarsi dal dato KC nazionale. Che la parola "regioni" non indichi i confini amministrativi è una speculazione ISPRA. Inoltre, il discostamento dai KC per alcune specie non avviene in forma parcellizzata come affermato da ISPRA, ma per areali macroregionali, poiché tutte le regioni confinanti con la Liguria dispongono di dati a supporto del discostamento dal dato KC nazionale redatto da ISPRA. Infatti, il Piemonte, la Lombardia, la Toscana e l'Emilia-Romagna si discostano dal parere ISPRA e dai dati KC nazionali per diverse specie, tra cui la cesena, l'alzavola, la beccaccia e gli altri turdidi. Quindi vi è una porzione territoriale molto più ampia di una singola regione che utilizza dati scientifici diversi da quelli proposti da ISPRA e questi dati sono considerati corretti dal CTFVN.

- 2) Il discostamento dai KC per alcune specie non avviene in forma parcellizzata come affermato da ISPRA, ma per areali macroregionali, poiché tutte le regioni confinanti con la Liguria dispongono di dati a supporto del discostamento dal dato KC nazionale redatto da ISPRA. Infatti, il Piemonte, la Lombardia, la Toscana e l'Emilia-Romagna si discostano dal parere ISPRA e dai dati KC nazionali per diverse specie, tra cui la cesena, l'alzavola, la beccaccia e gli altri turdidi. Quindi vi è una porzione territoriale molto più ampia di una singola regione che utilizza dati scientifici diversi da quelli proposti da ISPRA e questi dati sono considerati corretti dal CTFVN.

I Key Concepts, infatti, possono essere disattesi dalle Amministrazioni dei Paesi membri nel caso in cui vi siano risultanze scientifiche di segno opposto.

Il giudice europeo ha affermato che *i Key Concepts “non hanno carattere giuridicamente vincolante ma possono, tutt'al più, costituire, in ragione dell'autorità scientifica di cui godono i lavori di detto Comitato [ndr. Comitato Ornis] e a meno che non venga fornita prova scientifica contraria, una base di riferimento per valutare se una regola sia conforme ad una determinata disposizione della direttiva 2009/147”* (si veda punto n. 67, ordinanze Tribunale U.E., Sez. IV, 27/10/2017, in cause T-561/15 e T-570/15).

Alla luce di quanto sopra, lascia a maggior ragione perplessi l'affermazione di ISPRA secondo cui le regioni – pur se in possesso di dati scientifici seri, aggiornati e riferiti al rispettivo territorio – non potrebbero avvalersi della c.d. decade di sovrapposizione ai sensi del par. 2.7.2. e 2.7.9 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, nonché dei paragrafi 2.7.3. e 2.7.10 della stessa Guida, che legittimano invece il discostamento dal dato KC nazionale attraverso l'utilizzo di dati scientifici (v. lettera c, punto 2, Allegato I parere ISPRA).

In effetti, tale presa di posizione non risulta in linea con quanto previsto dalla citata Guida e con quanto ripetutamente affermato dalla Giustizia amministrativa (v. punto 2, sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 4/8/2022, n. 6916 con riferimento alla sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. II, 23/1/2016, n. 105 nonché ordinanza Consiglio di Stato n. 99 del 14/01/2026) e dalla Corte di Giustizia UE (v. ordinanze Tribunale U.E. sopra citate).

ISPRA cita nel parere una recente pubblicazione (McKinlay et al., 2025c) quale supporto alle date di chiusura della caccia proposte. Tale pubblicazione presenta forti limiti, tra cui il principale è la raccolta dati eseguita da volontari, senza alcun vincolo di giornate, orari e affidabilità dei rilevatori. Inoltre, lo studio non affronta criticamente le discrepanze emerse rispetto al dato KC nazionale, anche quando i risultati sono manifestamente irragionevoli, come per il beccaccino e il tordo bottaccio, per i quali la differenza col dato KC è fino a 50 giorni in anticipo. Si aggiunge che ISPRA non appare considerare che sia il dato KC, sia i risultati di questo studio, permetterebbero in alcuni casi stagioni di caccia più estese di quelle proposte dalla Regione Liguria, in particolare per le date di apertura della caccia (anatidi, turdidi, pavoncella, beccaccino etc.). Queste valutazioni, insieme al fatto che i KC italiani sono stati recentemente modificati con atto ratificato dalla Commissione europea, non permettono alla Regione Liguria di considerare attendibili i risultati dello studio.

APPROFONDIMENTI TECNICI SU ALCUNI TEMI DI PARTICOLARE RILIEVO

Forme di caccia

In merito alle osservazioni dell'Istituto relative alle forme di caccia, si rimanda alle motivazioni già espresse in relazione al paragrafo “Indicazioni di carattere generale sullo svolgimento dell'attività venatoria”.

Giornate di caccia aggiuntive per l'avifauna migratrice

L'Istituto osserva come nella provincia di Imperia la pressione venatoria sui turdidi sia particolarmente elevata, come già esposto nel paragrafo "Giornate integrative settimanali per la caccia da appostamento fisso all'avifauna migratrice". Si rimanda pertanto alle considerazioni riportate in tale paragrafo.

Superamento dell'uso del piombo nelle munizioni da caccia

Si rimanda alle considerazioni esposte al paragrafo "Limitazioni nell'utilizzo di munizionamento a base di piombo".

Peste suina africana (PSA)

L'istituto raccomanda, considerata la gravissima situazione epidemiologica attuale, di intensificare la ricerca delle carcasse, ricorrendo anche all'uso di cani appositamente abilitati, e fornisce alcune indicazioni relative alle modalità di segnalazione delle carcasse.

Al riguardo si sottolinea come tali aspetti – non direttamente collegati al tema del calendario venatorio – siano compiutamente trattati nelle misure di eradicazione e sorveglianza approvate dal Commissario straordinario alla PSA (da ultimo con ordinanza n. 7/2025), prevedendo che l'attività di ricerca delle carcasse sia organizzata con il coordinamento e sulla base delle indicazioni tecniche della struttura commissariale, con il coinvolgimento delle Autorità competenti locali; le stesse misure definiscono inoltre le modalità per assolvere all'obbligo di segnalazione, individuando nell'Autorità competente locale il soggetto al quale segnalare il rinvenimento di suini selvatici morti o moribondi.

L'attività di ricerca e di segnalazione sono realizzate in Liguria in linea con quanto previsto dal Commissario straordinario alla PSA e dalle ulteriori indicazioni emanate dalle autorità competenti in materia sanitaria.

Piani di gestione nazionali per gli Uccelli

L'Istituto invita l'Amministrazione regionale a dare piena attuazione ai Piani di gestione nazionali approvati per coturnice, fagiano di monte, allodola, tortora selvatica, moriglione e pavoncella.

Regione Liguria inserisce nel calendario venatorio 2026/27 le specie cacciabili allodola, pavoncella e fagiano di monte mentre esclude moriglione, tortora e coturnice. ISPRA afferma nel proprio parere che la caccia alle specie oggetto di piano di gestione sarebbe subordinata all'effettuazione delle azioni di miglioramento ambientale e monitoraggi faunistici. Nella disamina che precede, relativa alle singole specie, sono elencate le iniziative intraprese da Regione Liguria, tuttavia l'argomentazione ISPRA non è corretta. Infatti, in nessuno dei piani approvati è previsto che il prelievo venatorio (stabilito con stringenti limiti giornalieri e stagionali) sia subordinato alla realizzazione dei miglioramenti ambientali e dei monitoraggi. Questi, infatti, costituiscono un obbligo per le regioni, indipendentemente dal fatto che la specie venga resa cacciabile o meno nel territorio regionale. Si tratta di due azioni sinergiche che devono contribuire e integrarsi per riportare le specie in uno stato favorevole delle popolazioni, e una non esclude l'altra.

ALLEGATO II

Possibilità di inserimento della *Moretta Aythya fuligula* nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia

Per la motivazione delle scelte effettuate nel calendario venatorio regionale in relazione ai contenuti dell'Allegato II, si rimanda a quanto esposto al paragrafo "Moretta Aythya fuligula"

VISTA la nota prot. 2026-0046639 del 29 gennaio 2026, con la quale l'Amministrazione regionale ha chiesto al Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale di esprimere il parere di competenza sullo schema di calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027;

VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale con nota prot. 0093012 del 24 febbraio 2026;

PRESO ATTO del parere del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale, che si è espresso:

- in modo favorevole alla proposta di calendario avanzata dalla Regione Liguria per le seguenti specie:
allodola, merlo, cesena, tordo sassello, colombaccio, alzavola, canapiglia, codone, fischione, germano reale, mestolone, marzaiola, moretta, frullino, beccaccino, folaga, gallinella d'acqua, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia, pernice rossa, starna, fagiano, fagiano di monte, porciglione, pavoncella, quaglia, lepre, coniglio selvatico, volpe, cinghiale;
- in modo favorevole in presenza, in delibera finale, di idonee motivazioni, relative:
 - all'applicazione dei paragrafi 2.7.3, 2.7.10 e 2.7.12 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l'utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato dei Key Concepts nazionali (pubblicazioni scientifiche, telemetria satellitare, bioacustica, dati di "citizen science"), per le specie beccaccia (31 gennaio anziché 10 gennaio) e tordo bottaccio (31 gennaio anziché 10 gennaio);
 - alla valutazione dell'attività di prelievo della moretta, considerando i contenuti del documento ISPRA "Possibilità di inserimento della moretta (*Aythya fuligula*) nei calendari venatori delle regioni del Nord Italia";

DATO ATTO che, rispetto alle raccomandazioni formulate dal Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale e alla stesura definitiva del Calendario venatorio della Regione Liguria per la stagione 2026/2027, allegato al presente atto, è possibile osservare quanto segue:

- per la beccaccia la data di chiusura del prelievo è stata fissata al 20 gennaio, sulla base delle motivazioni esposte precedentemente, nella sezione in cui si esprimono le considerazioni della Regione Liguria sul paragrafo "Beccaccia *Scolopax rusticola*" del parere ISPRA, che includono le valutazioni relative a pubblicazioni scientifiche, al documento KC 2021 e a dati di monitoraggio mediante telemetria satellitare;
- per il tordo bottaccio la data di chiusura del prelievo è stata confermata al 31 gennaio, sulla base delle motivazioni esposte precedentemente, nella sezione in cui si esprimono le considerazioni

della Regione Liguria sul paragrafo “Tordo bottaccio *Turdus philomelos*” del parere ISPRA, che includono le valutazioni relative a pubblicazioni scientifiche, al documento KC 2021 come recentemente modificato, a dati di monitoraggio mediante telemetria satellitare, a dati derivanti dall’analisi dei carnieri e dalla citizen science;

- per la moretta è stato confermato il periodo di prelievo dal 1° novembre al 20 gennaio, sulla base delle motivazioni esposte precedentemente, nella sezione in cui si esprimono le considerazioni della Regione Liguria sul paragrafo “Moretta *Aythya fuligula*” del parere ISPRA, che includono le valutazioni relative a pubblicazioni scientifiche e a dati derivanti dall’analisi dei carnieri;

CONSIDERATO, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che l’istruttoria compiuta dalla Regione Liguria per l’approvazione del calendario venatorio 2026/2027 consente, a seguito della complessiva analisi di letteratura e dati scientifici, di valutare corrette le scelte attuate, e di garantire così il pieno rispetto dei principi di conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, indicati nell’articolo 1 della legge n. 157/1992 e nell’articolo 7 della Direttiva 147/2009/CE;

DATO ATTO che, in linea con i richiamati Indirizzi operativi del Ministero dell’Ambiente, essendo stato sottoposto a VAS e VIncA il piano faunistico-venatorio regionale ed essendo state approvate le misure di conservazione sito-specifiche per tutte le ZSC della Liguria, non è necessario assoggettare a VIncA il calendario venatorio regionale, la cui potenziale incidenza è già stata oggetto di opportuna valutazione in sede di approvazione del piano;

DATO ATTO che l’applicazione del calendario venatorio regionale sul territorio venabile sarà subordinata alle misure di contrasto alla diffusione del virus della PSA;

PRESO ATTO che la competente Commissione consiliare in data 9 aprile 2026 ha reso noto il proprio parere favorevole sullo schema di calendario venatorio valido per la stagione 2026/2027, come disposto dall’articolo 34, comma 4, della l.r. 29/1994;

DATO ATTO che la bibliografia citata nella presente deliberazione è elencata nell’allegato n. 2, che costituisce parte integrante e necessaria del provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Blue Economy, Porti, Logistica, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Programmazione Fesr, Cooperazione territoriale europea, Caccia e Pesca sportiva

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare, ai sensi dell’articolo 34, comma 4, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, il calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2026/2027, allegato alla presente deliberazione (allegato n. 1) quale sua parte integrante e necessaria;

- 2) di dare atto che la bibliografia di cui all'allegato n. 2 costituisce parte integrante e necessaria della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che l'applicazione del calendario venatorio regionale sul territorio venabile sarà subordinata alle misure di contrasto alla diffusione del virus della PSA;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria entro trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria o, alternativamente, ricorso straordinario entro centoventi giorni dalla sua notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL SEGRETARIO
Monica Limoncini

(seguono allegati)

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2026/2027**Articolo 1**
(Caccia programmata)

1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria si applica il seguente regime di caccia programmata:

A) Periodi di caccia:

- 1) In attuazione dell'articolo 34, comma 6, della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) la caccia alla selvaggina stanziale e alla selvaggina migratoria sia da appostamento sia in forma vagante è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Regione ai sensi della lettera E);

- 2) dal 1° ottobre al 30 novembre, in attuazione dell'articolo 34, comma 7, della l.r. 29/1994 e sulla base delle osservazioni relative alle annate precedenti e dei dati aggiornati relativi agli abbattimenti delle ultime stagioni venatorie, la caccia al colombaccio, merlo, tordo bottaccio è consentita, ferma restando l'esclusione nei giorni di martedì e venerdì, per ulteriori due giornate settimanali, in tutto il territorio regionale esclusivamente se praticata da appostamento. Relativamente alle specie tordo sassello e cesena, in tale periodo è consentita una sola giornata aggiuntiva e il cacciatore deve cerchiare il rettangolo posto a fianco della forma di caccia "Giornate aggiuntive solo da appostamento" sul tesserino venatorio nella giornata in cui decide di prelevare le due specie;
- 3) non sono mai consentite né la posta, né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.
La caccia alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole sino alle ore 16:30;

B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:

- 1) lepre comune e coniglio selvatico: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre;
- 2) quaglia: dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre;
- 3) pernice rossa e starna: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) e comprensori alpini (CA), commisurati alla dinamica della popolazione, che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo. La Regione può determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;

- 4) fagiano: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre; dal 1° dicembre al 31 gennaio sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo;
- 5) beccaccia: dal 1° ottobre al 20 gennaio. La caccia alla beccaccia nel mese di gennaio può essere esercitata solo in forma esclusiva e per un massimo di due giornate a scelta del cacciatore. A tal fine, il cacciatore che intenda esercitare tale attività, prima dell'inizio della giornata, deve annerire il rettangolo posto a fianco della forma di caccia "beccaccia a gennaio" sulla pagina del tesserino venatorio. In presenza di eventi climatici sfavorevoli nei mesi invernali (ondate di gelo) saranno adottate le procedure previste dal "Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi" redatto da ISPRA;
- 6) merlo: dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre; nel mese di settembre solo da appostamento;
- 7) allodola: dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- 8) colombaccio: dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- 9) tordo bottaccio: dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio; nel mese di settembre solo da appostamento;
- 10) tordo sassello e cesena: dal 1° ottobre al 20 gennaio;
- 11) germano reale, gallinella d'acqua, folaga, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola, canapiglia, frullino e beccaccino: dalla terza domenica di settembre al 20 gennaio;
- 12) pavoncella: dalla terza domenica di settembre al 20 gennaio, con sospensione anticipata del prelievo in caso di raggiungimento della quota fissata di 16 capi a livello regionale; al fine del monitoraggio degli abbattimenti, il prelievo della specie è consentito solo ai cacciatori che utilizzino il tesserino venatorio digitale;
- 13) porciglione: dal 1° ottobre al 20 gennaio;
- 14) moretta: dal 1° novembre al 20 gennaio, con sospensione anticipata del prelievo in caso di raggiungimento della quota fissata di 15 capi a livello regionale; al fine del monitoraggio degli abbattimenti, il prelievo della specie è consentito solo ai cacciatori che utilizzino il tesserino venatorio digitale; il prelievo della moretta è vietato all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- 15) cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza: dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- 16) fagiano di monte: dal 1° ottobre al 30 novembre (limitatamente ai soggetti maschi); la Regione determina, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica censita sul territorio e determina le modalità di denuncia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.

Caccia alla volpe:

È consentita ai singoli cacciatori dal 1° ottobre al 31 gennaio per non più di tre giornate alla settimana. Nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 gennaio può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalla Regione, alle squadre appositamente costituite, con l'impiego di ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia. Nello stesso periodo è altresì consentito l'abbattimento della volpe durante la battuta di caccia al cinghiale.

C) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica:

pernice bianca, lepre bianca e coturnice.

D) Prelievo venatorio del cinghiale e prelievo degli ungulati in forma selettiva:

1) cinghiale:

il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti misure di contrasto alla peste suina africana (PSA), secondo le norme regolamentari emanate dalla Regione e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento stabiliti, nel seguente periodo: 1° ottobre – 31 gennaio.

2) prelievo degli ungulati in forma selettiva:

Sulla base delle linee guida nazionali elaborate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), la Regione approva piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati, distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo, nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme statali e regionali vigenti.

E) Zona delle Alpi:

L'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito su conformi disposizioni emanate dalla Regione. Sui terreni ricadenti in zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente per ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni del presente calendario.

F) Zone di protezione speciale (ZPS):

Nelle ZPS non ricomprese all'interno di zone di divieto venatorio è consentito cacciare nel rispetto del Regolamento regionale 24 dicembre 2008, n. 5, Regolamento recante "Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri".

Nel mese di gennaio l'attività venatoria da appostamento fisso, temporaneo e in forma vagante è consentita nelle giornate di sabato e domenica.

G) Orario di caccia:

La caccia a tutte le specie consentite dal presente calendario è autorizzata secondo quanto stabilito dalla normativa regionale nel rispetto degli orari di seguito riportati, fatto salvo quanto disposto dalla lettera A), punto 3), del presente calendario per la specie beccaccia;

- dalla terza domenica di settembre al 30 settembre dalle ore 6:15 alle ore 19:15 (ora legale);
- dal 1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6:45 alle ore 18:45 (ora legale);
- dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale dalle ore 7:00 alle ore 18:30 (ora legale);
- dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre dalle ore 6:00 alle ore 17:30;

- dal 1° novembre al 15 novembre dalle ore 6:15 alle ore 17:15;
- dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6:30 alle ore 17:00;
- dal 1° dicembre al 15 dicembre dalle ore 6:45 alle ore 16:45;
- dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7:00 alle ore 17:00;
- dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 7:15 alle ore 17:15;
- dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 7:00 alle ore 17:30;

H) Caccia con il falco e con l'arco:

La caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L'uso dell'arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'uso del fucile.

I) Carniere massimo giornaliero:

1. Per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati:

a) Selvaggina stanziale:

fagiano, coniglio selvatico, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi, dei quali una sola lepre; fagiano di monte: 1 capo; volpe: 1 capo.

b) Selvaggina migratoria:

25 capi complessivamente con il limite di:

- colombaccio: 15 capi; nelle giornate aggiuntive usufruite nel periodo 1° ottobre – 30 novembre 10 capi;
 - allodola: 10 capi;
 - quaglia: 5 capi;
 - beccaccia: 2 capi;
 - moretta: 2 capi;
 - mestolone, canapiglia, marzaiola, codone, frullino, pavoncella, beccaccino: complessivamente 5 capi;
 - germano reale, gallinella d'acqua, porciglione, alzavola, fischione, folaga: complessivamente 8 capi;
2. È consentito, oltre a quanto previsto dal punto 1. della lettera I), il prelievo di 20 capi per specie per cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia.

L) Carniere massimo stagionale:

1. Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso dell'intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:
 - quaglia: 25 capi;
 - allodola: 50 capi;
 - beccaccia: 20 capi;
 - tordo sassello: 95 capi;

- codone: 25 capi;
 - pavoncella: 10 capi
 - moretta: 5 capi;
 - fagiano: 20 capi;
 - lepre, pernice rossa e starna: complessivamente 8 capi.
2. È vietato esercitare l'attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui al presente articolo ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.
3. Il prelievo di specie consentite all'interno delle strutture private per la caccia (aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo-venatorie) è autorizzato nei periodi previsti dal presente calendario e nel rispetto dell'articolo 32, commi 6 e 7, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dello specifico regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 (Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera a) - aziende agriturismo-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera b). Articolo 32 comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29) e ss.mm.ii.. Nelle aziende faunistico-venatorie, il prelievo della selvaggina stanziale è consentito fino al raggiungimento dei contingenti di abbattimento stabiliti dai relativi piani autorizzati dalla Regione.

Articolo 2

(Limitazioni all'attività venatoria)

1. La Regione può vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'articolo 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche, nonché per malattie accertate dalle Aziende Sanitarie Locali competenti o altre calamità.

Articolo 3

(Tesserino per l'esercizio venatorio)

1. Il tesserino venatorio regionale deve essere rilasciato annualmente dagli organismi preposti e deve essere compilato dal cacciatore in tutte le parti relative alla giornata di caccia, come disposto dall'articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dalle istruzioni riportate sul tesserino medesimo.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, il tesserino venatorio relativo alla stagione precedente deve essere riconsegnato entro e non oltre il 15 ottobre.
3. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

Articolo 4

(Vigilanza)

1. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, trovano specifico riferimento le disposizioni contenute nell'articolo 48, comma 1, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Gli organi di vigilanza hanno l'obbligo di segnare l'avvenuto controllo del cacciatore nell'apposito spazio del tesserino regionale.

Articolo 5

(Sanzioni)

1. Il contravventore alle norme contenute nel presente calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, dalla l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare, per l'abbattimento di specie cacciabili, ma proibite in determinate zone del territorio regionale, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6

(Norme finali e transitorie)

1. La Regione adotta misure per la tutela degli habitat e delle specie di fauna selvatica, nel rispetto delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per tutto quanto non indicato nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella disciplina vigente in materia.

Bibliografia

Alisauskas R.T., Rockwell R.F., Dufour K.W., Cooch E.G., Zimmerman G., Drake K.L., James O Leaffloor J.O., Moser T.J., Reed E.T., 2011. Harvest, Survival, and Abundance of Midcontinent Lesser Snow Geese Relative to Population Reduction Efforts. *Wildlife Monographs* 179:1–42; 2011; <https://doi.org/10.1002/wmon.5>

Aluigi A., Fasano S.G., Baghino L., Campora M., Cottalasso R., Toffoli R., 2015. Importanza conservazionistica della Rete Natura 2000 in Liguria. In: Pedrini P., Rossi F., Bogliani G., Serra L., Sustersic A. (a cura di), 2015. XVII Convegno Italiano di Ornitologia: Atti del convegno di Trento. Ed. MUSE, 176 pp.

Andreotti A., Bendini L., Piacentini D., Spina F., 2001. Redwing *Turdus iliacus* migration in Italy: An analysis of ringing recoveries, *Ringing & Migration*, 20:4, 312-319, DOI: 10.1080/03078698.2001.9674257

Arillo A., Mariotti M. (Eds.), 2005. Guida alla conoscenza delle specie liguri della Rete Natura 2000. Schede per il riconoscimento, la gestione ed il monitoraggio. Regione Liguria, Manuali Libioss 2/2005. https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=47430:uccelli-parte-5.pdf

Andreotti A., Marcon A., Imperio S., 2022. Hunting bag statistics to assess the onset of the pre-nuptial migration – the case study of the song thrush in the central Mediterranean. *European journal of wildlife research* (2022) 68:46. <https://doi.org/10.1007/s10344-022-01594-7>

Arizaga J., Crespo A., Telletxea I., Ibáñez R., Díez F., Tobar J.F., Minondo M., Ibarrola Z., Fuente J., Pérez J.A., 2014. Solar/Argos PTTs contradict ring-recovery analyses: Woodcocks wintering in Spain are found to breed further east than previously stated. *J Ornithol* 156:515-23. <https://doi.org/10.1007/s10336-014-1152-7>

Baghino L., Cottalasso R., 2021. Il Falco pellegrino (*Falco peregrinus*) in Liguria. 99 -106. In: Brunelli M., Gustin M. (Eds.) 2021. Il Falco pellegrino in Italia. Status, biologia e conservazione di una specie di successo. Edizione Belvedere, Latina, “le scienze” (35), 190 pp.

Bassi E., Pellegrini M., 2022. Aquila reale *Aquila chrysaetos*. In: Lardelli R., Bogliani G., Bricchetti P., Caprio E., Celada C., Conca G., Fraticelli F., Gustin M., Janni O., Pedrini P., Puglisi L., Rubolini D., Spina F., Tinarelli R., Calvi G., Brambilla M. (Eds.) 2022 - Atlante degli uccelli nidificanti in Italia. edizioni Belvedere (Latina), *historia naturae* (11): 278-279. https://www.isprambiente.gov.it/files/publicazioni/rapporti/R_219_15_parteII.pdf

Bodey T.W., Cleasby I.R., Bell F., Parr N., Schultz A., Votier S.C., Bearhop S., 2018. A phylogenetically controlled meta-analysis of biologging device effects on birds: Deleterious effects and a call for more standardized reporting of study data. *Methods in Ecology and Evolution*, 9 (4), 946-955. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12934>

Capurro M., Duradoni D., 2016. Analisi preliminare dei prelievi venatori. Stagione venatoria 2014-15. Centro Studi Bio-Naturalistici.

Capurro M., Duradoni D., 2017. Analisi preliminare dei prelievi venatori. Stagione venatoria 2015-16. Centro Studi Bio-Naturalistici.

Capurro M., Duradoni D., 2018. Analisi preliminare dei prelievi venatori. Stagione venatoria 2016-17. Centro Studi Bio-Naturalistici.

Capurro M., Duradoni D., 2019. Analisi preliminare dei prelievi venatori. Stagione venatoria 2017-18. Centro Studi Bio-Naturalistici.

Capurro M., Duradoni D., 2020. Analisi preliminare dei prelievi venatori. Stagione venatoria 2018-19. Centro Studi Bio-Naturalistici.

Capurro M., Duradoni D., 2021. Analisi preliminare dei prelievi venatori. Stagione venatoria 2019-20. Centro Studi Bio-Naturalistici.

Capurro M., Duradoni D., 2022. Analisi preliminare dei prelievi venatori. Stagione venatoria 2020-2021. Centro Studi Bio-Naturalistici.

Capurro M., Duradoni D., 2024a. Report di sintesi relativo a DWH Regione Liguria. Stagione venatoria 2021-2022.

Capurro M., Duradoni D., 2024b. Report di sintesi relativo a DWH Regione Liguria. Estensione 2023. Stagione venatoria 2022-2023.

Capurro M., Duradoni D., 2026a. Report di sintesi relativo a DWH Regione Liguria. Estensione 2024. Stagione venatoria 2023-2024.

Capurro M., Duradoni D., 2026b. Analisi statistica dei capi abbattuti in Regione Liguria durante le “Giornate aggiuntive” delle specie target Stagione Venatoria 2023/2024.

Capurro M., Duradoni D., 2026c. Report relativo alle dinamiche concernenti la consistenza e la distribuzione spaziale – temporale dei prelievi delle seguenti specie: Colombaccio (*Columba palumbus*), Merlo (*Turdus merula*), Tordo Bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo Sassello (*Turdus iliacus*) e Cesena (*Turdus pilaris*). Stagione venatoria 2023/2024.

Commissione Europea, 2008. Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CE “Uccelli selvatici” (oggi 147/2009/CE).

Commissione Europea, 2021. Key concepts of articles 7 (4) of directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU, Document Update 2020.

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/KCD_species%20accounts_2021_11_14.pdf

Coppo S., 1998. Pavoncella *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758). In: Spanò S., Truffi G., Burlando B. (Eds.) 1998. Atlante degli uccelli svernanti in Liguria. Regione Liguria.

Cruz-Flores M., Carboneras C., Rubio B., Guillemain M., Madsen J., Defos du Rau P., Francesiaz C., Arroyo B., 2025. Assessment of (un)sustainability of harvest. Task force on the Recovery of Birds, June and November 2024 meetings. <https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a-319e1c5/library/24f46784-5b20-4044-bab1-2df732f063f7/details>

De Vita S., Biondi M., 2014. Il Tordo bottaccio *Turdus philomelos* a Castel Fusano (RNSLR-Roma): Status e fenologia. U.D.I. XXXIX 51-57

Eberhart-Hertel L., Williams E.M., McGilvary-Howard A., Howard T., Habraken T., O'Donnell C.F.J., Küpper C., Kempenaers B., 2025. Evaluating the effects of tracking devices on survival, breeding success, behavior, and condition of a small, partially migratory shorebird. *J. Avian Biol.* 2025: e03490. <https://doi.org/10.1002/jav.03490>.

Fandos G. M., Talluto M., Fiedler W., Robinson R. A., Thorup K., Zurell D., 2022. Standardised empirical dispersal kernels emphasise the pervasiveness of long-distance dispersal in European birds. *Journal of Animal Ecology*. Vol. 92 (1) <https://doi.org/10.1111/1365-2656.13838>

Freschi P., Cosentino C., Mallia E., Trocchi V., 2024. Fertility of the European Brown Hare Across Plain, Hill and Mountain Environments in the Italian Peninsula. *Animals*, 14, 3690. <https://doi.org/10.3390/ani14243690>

Grignolio S., Merli E., Bongi P., Ciuti S., Apollonio M., 2011. Effects of hunting with hounds on a non-target species living on the edge of a protected area. *Biological Conservation* 144(1), 641-649 [10.1016/j.biocon.2010.10.022](https://doi.org/10.1016/j.biocon.2010.10.022)

Hupp J.W., Kharitonov S., Yamaguchi N.M., Ozaki K., Flint P.L., Pearce J.M., Tokita K., Shimada T., Higuchi H., 2015. Evidence that dorsally mounted satellite transmitters affect migration chronology of Northern Pintails. *J. Ornithol.* 156: 977-989.

Imperio S., Marcon A., Cecere J.G., 2018. Definizione della decade di inizio della migrazione prenuziale della cesena in Italia sulla base dei dati di inanellamento. https://circabc.europa.eu/ui/group/fcb355ee-7434-4448-a53d-5dc5d1dac678/library/32493dc4-d5f9-4489-a86d-f075f3e5d8c9?p=2&n=10&sort=-modified_DESC

IUCN, 2024. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2023. <https://www.iucnredlist.org>

ISPRA, 2010. Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42.

Lameris T.K., Müskens G.J.D.M., Kölzsch A., Dokter A.M., Van der Jeugd H.P., Nolet B.A., 2018. Effects of harness-attached tracking devices on survival, migration, and reproduction in three species of migratory waterfowl. *Animal Biotelemetry* 6: 7. <https://doi.org/10.1186/s40317-018-0153-3>

Long P.R., Székely T., Kershaw M., O'Connell M., 2007. Ecological factors and human threats both drive wildfowl population declines. Department of Biology and Biochemistry, University of Bath, Claverton Down, Bath, UK Wildfowl and Wetlands Trust, Slimbridge, Gloucestershire, UK Animal Conservation. 2007. Print ISSN 1367-9430.

Marx M., Korner-Nievergelt F., Quillfeldt P., 2016. Analysis of ring recoveries of European Turtle Doves *Streptopelia turtur* — flyways, migration timing and origin areas of hunted birds. *Acta Ornithol.* 51: 55–70.

McKinlay S.E., La Gioia G., Scebba S., Cardone G., Campanile D., Ragni M., Tarricone S., Rubolini D., Sorrenti M., 2023a. Satellite tracking of pre-breeding migration of Song Thrushes (*Turdus philomelos*) wintering in Italy. *Atti XXI Convegno Nazionale di Ornitologia*. Varese 5-9 settembre 2023. <https://zenodo.org/records/8369565>

McKinlay S.E., Tedeschi A., Sorrenti M., Rubolini D. 2023b. Pre-breeding migration and stopover of Eurasian Woodcocks wintering in Italy *Atti XXI Convegno Nazionale di Ornitologia*. Varese 5-9 settembre 2023. <https://zenodo.org/records/8369565>

McKinlay S.E., Morganti M., Mazzoleni A., Labate A., Sorrenti M., & Rubolini D., 2023c. Non-breeding ranging behaviour, habitat use and prebreeding migratory movements of Fieldfares (*Turdus pilaris*) wintering in southern Europe *Journal of Ornithology* <https://doi.org/10.1007/s10336-023-02136-x>

McKinlay S.E., Rubolini D., 2023. Comportamento spaziale della beccaccia (*Scolopax rusticola*) nel corso del ciclo annuale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare. Aggiornamento maggio 2023. Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali Università degli Studi di Milano (Relazione non pubblicata).

McKinlay S.E., Rubolini D., 2024 Dinamiche di migrazione del tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) nel Mediterraneo centrale. Aggiornamento maggio 2024. Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali Università degli Studi di Milano.

McKinlay S.E., Rubolini D., 2025. Dinamiche di migrazione del tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) nel Mediterraneo centrale. Aggiornamento maggio 2025. Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali Università degli Studi di Milano.

McKinlay S.E., Tedeschi A., Sorrenti M., Cavaliere V., Serra L., De Pascalis F., Micheloni P., Rubolini D., 2025a. Pre-breeding migration and stopover patterns of Eurasian Woodcocks wintering in Italy. In: Monti F., Costanzo A., Ramellini S. (Eds.), 2025. *Atti XXII Conv. It. Ornitologia*. CISO – Centro Italiano Studi Ornitologici DOI: 10.48372/39Z0-HG45 https://www.ciso-coi.it/cnt/uploads/2025/09/Book_of_Abstracts_Lecce_2025.pdf.

McKinlay S.E., La Gioia G., Scebba S., Cardone G., Campanile D., Ragni M., Tarricone S., Rubolini D., Sorrenti M., 2025b. Satellite tracking of pre-breeding migration of Song Thrushes *Turdus philomelos* wintering in Italy. In: Monti F., Costanzo A., Ramellini S. (Eds.), 2025. *Atti XXII Conv. It. Ornitologia*. CISO – Centro Italiano Studi Ornitologici DOI: 10.48372/39Z0-HG45 https://www.ciso-coi.it/cnt/uploads/2025/09/Book_of_Abstracts_Lecce_2025.pdf.

McKinlay S.E., Costanzo A., Celada C., Gustin M., Andreotti A., Serra L., Imperio S., Baillie S., Bairlein F., Spina F., Ambrosini R., 2025c. Phenology of migrating game birds in Italy based on citizen science data. *Wildlife Biology* e01548. <https://doi.org/10.1002/wlb3.01548>.

Muscianese E., Martino G., Sgro P., Scebba S., Sorrenti M., 2018. Timing of pre-nuptial migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* in Calabria (southern Italy). *Ring* 40: 19-30.

Nardelli R., Andreotti A., Bianchi E., Brambilla M., Brecciaroli B., Celada C., Dupré E., Gustin M., Longoni V., Pirrello S., Spina F., Volponi S., Serra L., 2015. Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012). ISPRA, Serie Rapporti, 219/2015.

Pöysä H., Rintala J., Lehikoinen A., Väisänen R.A., 2013. The importance of hunting pressure, habitat preference and life history for population trends of breeding waterbirds in Finland. *European Journal of Wildlife Research*. ISSN 1612-4642 Volume 59 Number 2.

Rete Rurale Nazionale, Lipu, 2025. Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie in Italia nel periodo 2000-2024 <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/26413>

Rintala J., Tiainen J., 2004. Population trends of spring hunted sea ducks in the southern Finnish archipelago. *Suomen Riista* 50: 65-75 (2004).

Rubolini D., 2021. Comportamento spaziale della beccaccia (*Scolopax rusticola*) nel corso del ciclo annuale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare. Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali Università degli Studi di Milano. Progetto di ricerca, aggiornamento luglio 2021 (Relazione non pubblicata).

Rubolini D., 2022. Dinamiche di migrazione del tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) nel Mediterraneo centrale. Aggiornamento maggio 2022. Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali Università degli Studi di Milano. Progetto di ricerca (Relazione non pubblicata). Report anni 2021-22.

Sartirana F., Capurro M., Duradoni D., Oneto F., 2024a. Studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro-occidentale VIII annualità. Centro Studi Bio-Naturalistici.

Sartirana F., Capurro M., Duradoni D., Oneto F., 2024b. Studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro-occidentale IX annualità. Centro Studi Bio-Naturalistici.

Sartirana F., Capurro M., Duradoni D., Oneto F., 2025a. Studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro-occidentale X annualità. Centro Studi Bio-Naturalistici.

Sartirana F., Capurro M., Duradoni D., Actis Dato G., Oneto F., 2025b. Long-term use of bioacoustics to monitor the pre-nuptial migration of the Song Thrush in Liguria. In: Monti F., Costanzo A., Ramellini S. (Eds.), 2025. Atti XXII Conv. It. Ornitologia. CISO - Centro

Italiano Studi Ornitologici. DOI: 10.48372/39Z0-HG45 https://www.ciso-coi.it/cnt/uploads/2025/09/Book_of_Abstracts_Lecce_2025.pdf.

Scebba S., Soprano M., Sorrenti M., 2014. Timing of the spring migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* through southern Italy. *Ring* 36: 23-31.

Scebba S., La Gioia G., Sorrenti M., 2015. "Indagine sulla data d'inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Puglia". UDI XL 2015, 5-15).

Scebba S., Oliveri Del Castillo M., 2017. Timing of Song Thrush *Turdus philomelos* on pre-nuptial migration in southern Italy. – *Ornis Hungarica* 25(1). 109-119 <https://doi.org/10.1515/orhu-2017-0008>

Scebba S., Oliveri del Castillo M., Sorrenti M., 2023a. Monitoring of autumn migration of *Alauda arvensis*. Atti XXI Convegno Nazionale di Ornitologia. Varese 5-9 settembre 2023. <https://zenodo.org/records/8369565>

Scebba, S., Oliveri Del Castillo, M. & Sorrenti M., 2023b. Analysis of ring recoveries of Song thrushes *Turdus philomelos* in North Africa. *The Ring* 45 (1) 4-22. DOI: 10.2478/ring-2023-0001

Scebba S., Sorrenti M., 2025. Migrazione autunnale e sex-ratio dell'allodola *Alauda arvensis* in Campania (Italia meridionale), monitoraggio autunno 2024. *Uccelli d'Italia*, 50, 87-96. DOI: 10.82055/UDI.50.011

Sorrenti M., Tramontana D., 2017. Harvest estimate of Eurasian woodcock in Italy. Comunicazione orale all'8th Woodcock & Snipe Workshop, Madalena, Pico Island (Azores, Portugal), 9-11 May 2017. https://www.wetlands.org/wp-content/uploads/2015/11/Program_and_Abstract_book_final.pdf

Souchay G., Schaub M., 2016. Investigating rates of hunting and survival in declining european lapwing populations. *PLoS ONE* 11(9): e0163850. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0163850>

Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo, Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez, R., Tormen N., De Pascalis F., Guidolin L., Rubolini D., 2019. Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock, *Current Zoology*, Volume 66, Issue 2, April 2020, Pages 155–163, <https://doi.org/10.1093/cz/zoz038>

Tramontana D., Giannerini S., Sergiacomi U., Sorrenti M., 2017. Movimenti del tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Umbria durante il periodo invernale e primaverile. Poster XIX Convegno Nazionale di Ornitologia. Torino. 2017. <http://www.gpsso.it/news/tichodroma/tichodroma-vol-6-2017/>

Tramontana D., Sorrenti M., 2019. I diari di caccia come strumento di conoscenza delle popolazioni di beccaccino e frullino in Italia. XX Convegno Nazionale di Ornitologia. Napoli 23-28 settembre 2019. <https://www.doppiavoce.com/images/Doppiavoce-XX-CIO-web.pdf>

Trollet B., 2018. Évaluation des moratoires sur la chasse du Courlis cendré et de la Barge à queue noire. Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Avril 2018.

Tuti M., Rodrigues T.M., Bongi P., Murphy K.J., Pennacchini P., Mazzarone V., Sargentini C., 2023. Monitoring Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*) with pointing dogs in Italy to inform evidence-based management of a migratory game species. *Diversity* 2023, 15, 598. <https://doi.org/10.3390/d15050598>

Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F., 2014. Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014.